BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
165
L
10
NAPOLI

Inter libros
Josephi Mariæ Parascandolo
Antecessoris Regii
A. L. M.

Digitized by Google

CONSIDERAZIONI

SOPRA

L'IMPERIALE REGIA COSTITUZIONE

DEL GIORNO 16 GENNAJO 1783

RIGUARDANTE I MATRIMONJ

COLLA RELATIVA LEGISLAZIONE

PER EDITTO 17 SETTEMBRE 1784

E

POSTERIORI DECRETI, ED EDITTI

Stampate in Milano nel 1794

E ristampate in Napoli nel 1806

PRESSO DOMENICO CHIANESE

Con Licenza de' Superiori.

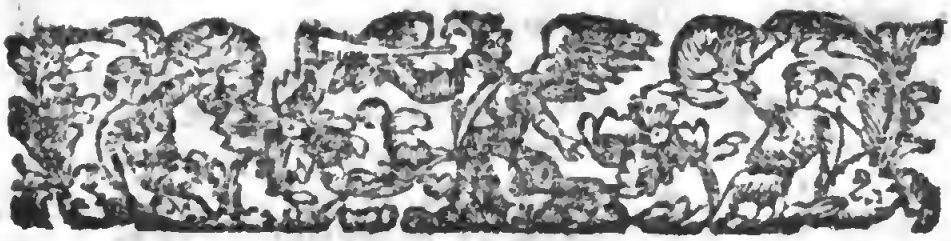

FRA i regolamenti legislativi, emanati sotto il felice regno di GIUSEPPE II., quello, che riguarda i matrimonj, merita per più titoli una particolare considerazione. Tutto ciò che sparso finora, e collocato sotto diversi rapporti appena poteva essere noto agli uomini anche istruiti, ma che non erano addetti di professione allo studio della teologia o del diritto canonico, si trova di presente riunito in un sol punto di vista, sotto il quale si può facilmente abbracciare tutto l'oggetto; e posto in lingua volgare, è reso intelligibile ad ognuno; pregio, che anche solo basterebbe per farne il più giusto elogio.

Se tutte generalmente le leggi devono essere palesi a tutti, e intese da chiunque è in obbligo di osservarle, a più forte ragione ciò è indispensabile in quelle che cadono sopra un oggetto di tanta importanza, che si estende a tutte le classi di persone, ed è connesso sì strettamente collo scopo della società civile.

Questa Costituzione si rende non meno commendevole per la chiarezza, precisione, e proprietà della sua enunziativa, la quale corrisponde

alla dignità del legislatore, ed è attissima all' istruzione del popolo. Non v' ha alcuno, che non vi riconosca tali pregi; e la maggior parte del Pubblico ha accolto la provida cura del Sovrano in questa parte sì essenziale con applauso, e riconoscenza. L' esperienza l' aveva pur anche convinto dell' utilità di altra precedente legge, con cui è stata tolta l' obbligazione delle promesse matrimoniali. Questa legge salutare ha chiuso per sempre, e con un sol taglio, una delle più ricche sorgenti di litigi, e di controversie, gravose non meno allo stato, che alle private famiglie: col mezzo di essa è stato allontanato in gran parte il pericolo degli sforzati matrimonj, e delle pessime conseguenze, che ne derivano; finalmente la stessa legge ha reso superflue altre non poche, e n' è stato, per così dire, fatto il primo passo alla semplificazione tanto desiderabile del sistema legislativo.

Non minori, anzi più estesi sono i vantaggi, che devono risultare per la pubblica felicità dall' ultima costituzione sopra i matrimonj: il suo oggetto è più importante in se stesso, più essenziale, più vasto; non si tratta quì soltanto di togliere il male, si tratta principalmente di stabilire il bene.

Tale almeno si è il giudizio, che ogni uomo non preoccupato da false opinioni ne deve fare. Si trovano però senza dubbio persone a cui non piace, che l' occhio del legislatore civile siasi portato sopra cose, le quali, secondo i loro principj, appartengono unicamente alla giurisdizione ecclesiastica

ecclesiastica: pensano altri che il Sovrano avrebbe avvisato meglio, qualora egli si fosse limitato a mantenere le leggi che hanno sussistito finora in questa materia, o che tutt' al più ei n' avesse ordinato una nuova pubblicazione in suo nome.

Non si entra quì a discutere i motivi di tali opinioni: si ritiene, che non sempre la sola mancanza di lumi, ma bensì e più volte viste di secondo fine, e riguardi di privato interesse, o di accidentale vantaggio, hanno la principal parte all' impegno, che si dimostra, sia nel difendere, sia nel rigettare certe opinioni. Forse la presente operetta spargerà qualche lume sulla materia, che possa destare nel lettore il desiderio di accertare il proprio giudizio sopra tal oggetto; questo è il frutto, che l' autore ha unicamente in vista, e ch' egli brama poter conseguire con effetto.

L' idea d' una società civile è inseparabile da quella d' una suprema podestà direttiva, d' un principato, del diritto di legislazione. Gli oggetti di quest' ultima variano all' infinito, ma sotto il generale comune loro rapporto, tutto quello, che può influire al bene della società, è un oggetto della legislazione.

Il *matrimonio*, come *contratto civile*, è di sua natura, e in rapporto allo scopo della società civile sottoposto alla podestà del Principato

Deve quindi il matrimonio presentarsi a tutti, come uno dei più importanti oggetti dalla provvidenza legislativa. Queste piccole società, che dal matrimonio nascono, sono il fondamento, da cui la grande società, vale a dire, lo stato trae le sue fosze, e la sua conservazione; dalla facilità, e moltiplicazione dei matrimonj dipende

il

il progresso della popolazione ; e dalla migliore loro sistemazione non può andare disgiunta una più felice educazione dei figlj, che tanto contribuisce alla prosperità nazionale ; oltre poi a questi ed altri vantaggi presso che infiniti, ciò che prova l' importanza dei matrimonj, e la loro influenza sul bene comune, si è il più grande freno, ch' essi mettono alla corruzione dei costumi, sì pericolosa ad ogni stato.

Quindi è, che i legislatori si sono in ogni tempo, e presso tutte le nazioni occupati intorno a ciò, che riguarda il *contratto matrimoniale* ; e se mai si sono avanzate e sostenute dagli scrittori opinioni assurde e rivoltanti, come pur troppo di sovente è accaduto, la più stolta sarebbe senza dubbio quella, che apponesse a delitto al Sovrano la cura da lui presa di adempire in ciò a' suoi doveri ; nè si potrebbe immaginare cosa più ingiusta di quella di controvertire al Principe le sue facoltà in questa parte. Gli stessi diritti, che gli competono in riguardo ad ogni altro contratto, devono rispetto a quello del matrimonio tanto più indubbiamente appartenergli, quanto è più considerabile l' influenza che lo stesso ha sul bene pubblico, e privato dei sudditi.

L' elevazione del matrimonio in Sacramento non ha derogato ai diritti del Principato.

L' essere stato innalzato il contratto matrimoniale alla dignità di Sacramento non ha diminuito punto le originarie facoltà del Principato. Il divino Istitutore del cristianesimo portò ad un grado più sublime l' obbligazione civile del contratto matrimoniale, mediante il vincolo della religione ; cioè : Egli unì al contratto civile, che già pri-

prima aveva il suo vigore, la qualità e la virtù del Sacramento. Questa nuova proprietà non poteva però, nè doveva togliere cosa alcuna alla podestà temporale dei Sovrani; poichè siccome l'elevazione del matrimonio alla dignità di Sacramento è un articolo deciso dalla Chiesa; egli è egualmente certo, non essere mai stata la mente di Gesù Cristo di ristringere con ciò la suprema autorità civile. La verità di questo principio è sì manifesta, sì evidente, e sì generalmente riconosciuta, che niun Teologo l'ha mai posta in dubbio, nè potrà citarsi un solo, che non abbia sostenuto la permanenza del contratto civile a canto del Sacramento, dacchè questo fu istituito; o pure, secondo il linguaggio della scuola, che il contratto civile costituisce propriamente la materia del Sacramento, senza la quale quest'ultimo non potrebbe esistere. Se dunque il matrimonio rimane tuttavia un contratto civile, esso deve restare sottoposto alla suprema podestà politica, nel modo stesso, che l'oggetto, e lo scopo ne rimangono intimamente connessi coll'oggetto, e collo scopo della civile società; e siccome incombe al Principe di avere cura di questi ultimi, non si potrebbe, senza contraddir a se stesso, impugnare il diritto, che gliene viene, di servirsi dei mezzi, che vi conducono. Il Principe esercisce un tal diritto ogni volta, ch'egli ordina qualchè cosa intorno al contratto matrimoniale, ch'egli secondo l'esigenza attuale delle circostanze amplia, o ristringe la libertà di maritarsi, e principalmente allorchè egli decide sulla validità ed invalidità del matrimonio sia in via legislativa, sia nella giudiziale, e dal proprio suo tribunale.

Qae-

Questo diritto jurisdizionale in particolare è stato da alcuni richiamato in dubbio per la ragione, che il matrimonio è stato elevato in Sacramento Ma nella maniera stessa, che l'acqua non perde la natura di quest'elemento in quanto è stata elevata in materia del Sacramento del Battesimo; e siccome per conseguenza la quistione, se debba riguardarsi, come acqua naturale tale o tal'altra materia fluida, rimane soggetta al giudizio dei Fisici: così, e non altrimenti il contratto matrimoniale non depone la natura di contratto civile, allorchè si congiunge col Sacramento, e però la quistione sopra la sua validità è sempre mai della cognizione e decisione del Sovrano.

Merita però questo punto una più ampia spiegazione, che basti a tranquillizzare coloro, che sono d'opinione, che nella Chiesa cattolica, ove il contratto matrimoniale è inseparabile dal Sacramento, a cui è stato innalzato da nostro Signore, il diritto di decidere in cose matrimoniali non solamente non compete ad alcun Principe cattolico, ma che anzi questo sia tenuto di sottomettere se stesso alle decisioni della Chiesa in rapporto a tal contratto in quanto esso è insieme Sacramento.

Sia pur vero, che nel mondo fisico vi sieno cose, che non possono separarsi fra di loro da forza umana: certo si è, che nel mondo morale una tale inseparabilità è, e sarà sempre una chimera. Tostochè una cosa ha più lati, da cui si può riguardarla, dessa è suscettibile di divisione, e può essere trattata in più maniere: quanti sono i rap-

i rapporti, e i fini diversi, a cui essa inserve, tante ponno essere le diverse disposizioni intorno alla medesima.

Questo principio, che generalmente non patisce eccezione, può applicarsi in particolare al Matrimonio, ed è confermato dall'autorità di S. Tommaso d'Aquino: " bisogna ponderare, dice il „ Santo, che ogni cosa diretta a diversi fini „ vuole aver una direzione pure diversa per tal „ fine e per tal altro; poichè il fine deve essere „ in proporzione col suo agente. Ora la generazione umana è ordinata a più fini, vale a dire, „ alla perpetuazione della specie, alla conservazione del bene politico di qualche popolo particolare, ed alla propagazione della Chiesa, la „ quale non è altro, che la società dei fedeli: „ e però, è necessario, ch'essa venga diretta da „ agenti pure diversi. In quanto essa è ordinata „ al bene della natura, cioè alla perpetuità della „ specie, viene diretta dalla natura stessa mediante l'istinto, che tende a questo fine: e „ in questo senso si chiama offizio della natura; „ in quanto poi è subordinata al bene politico, „ soggiace alla disposizione delle leggi civili: „ finalmente per ciò che riguarda il bene della „ Chiesa, essa è sottoposta al governo ecclesiastico (*).

La

(*) *Considerandum est, quod quando aliquid ad diversos fines ordinatur, indiget habere diversa dirigentia in finem, quia finis est proportionatus agenti. Generatio autem humana ad multa ordinatur, scilicet ad perpetuitatem spe-*

La separabilità del contratto civile dal Sacramento è fuori d'ogni dubbio, qualora si rifletta, che nel vecchio Testamento hanno sussistito i contratti matrimoniali, sebbene non vi fosse unita la dignità del Sacramento, e che anche nel Nuovo, secondo l'opinione di tutti i Teologi, che considerano il Sacerdote, come Ministro del Sacramento, si ritengono per validi contratti civili tutti i matrimonj, che dal tempo degli Apostoli sino a quello del Concilio di Trento sono stati fatti senza la benedizione sacerdotale; e però non sono divenuti Sacramento.

Se dunque il termine *inseparabilità* ha pure qualche significato in questa materia, altro non può avere, se non che il Sacramento del matrimonio nella Chiesa cattolica *suppone* necessariamente l'esistenza d'un contratto civile valido, e che chiunque abbraccia il contratto civile matrimoniale è obbligato di ricevere il Sacramento. Chi non lo riceve, si priva bensì delle grazie spi-

---

riei, & ad perpetuitatem alicujus boni politici, puta populi in aliqua civitate: ordinatur etiam ad perpetuitatem ecclesiæ, quæ in fidelium societate consistit, unde oportet, quod hujusmodi generatio a diversis dirigatur. In quantum igitur ordinatur ad bonum naturæ, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem, & sic dicitur naturæ officium: in quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis; in quantum autem ordinatur ad bonum ecclesiæ oportet, quod subjaceat regimini ecclesiastico. Lib. 4. contra Gentil. C. 78.

spirituali del Sacramento, ma non ne segue punto l'invalidità del contratto civile. Secondo la più pura intelligenza il Sacramento è quindi bensì *inseparabile* dal contratto civile, poichè il primo non può esistere senza l'ultimo, come la forma non può esistere senza la materia: ma non è vero, viceversa, che il contratto civile del matrimonio sia inseparabile dal Sacramento, poichè esso ebbe il suo vigore, e lo ha anche in oggi senza Sacramento.

L'unico dubbio della Chiesa nei casi particolari può quindi essere, se tale o tal altro contratto civile sia una materia abile al Sacramento; ma per risolvere la quistione, essa abbisogna unicamente di sapere, se il contratto sia valido, o no per se stesso, e secondo la disposizione delle leggi civili. Ora chi può decidere quest'articolo? Non altro certamente se non colui, che ha in mano la podestà legislativa, e però l'autore di quelle stesse leggi, dall'osservanza delle quali la forza, e la validità di tal contratto dipendono.

Con questa distinzione non si eccedono i limiti rispettivi delle due podestà civile ed ecclesiastica, ma si determina esattamente la sfera dell'una e dell'altra a scanso delle confusioni. Non si controverte neppure nella menoma parte la podestà, di cui è munita la Chiesa, per fare regolamenti in ciò, che appartiene al Sacramento: equità però vuole, che rimanga pure nel suo intiero la podestà del Principe sopra il contratto civile. Finattanto che quest'ultima riconosce per va-

valido un contratto civile, niun' altra podestà ha diritto di dichiararlo invalido; e poichè il Sacramento ha per necessaria base un contratto civile *valido*, ne siegue, che un contratto civile, dichiarato *invalido* dalle leggi, non può mai innalzarsi alla dignità di Sacramento.

E' dunque dimostrato, che il Principe nel prescrivere una certa norma in riguardo al contratto civile, non limita in alcun modo la *podestà delle chiavi*, che appartiene alla Chiesa, nè altera cosa alcuna di ciò, ch' è stato istituito da Cristo mediante l'elevazione del matrimonio in Sacramento per la salute delle anime, e per la santificazione di questo vincolo civile; imperocchè Gesù nostro Signore, il quale generalmente non s' immischiò con alcuna delle divine sue azioni negli affari della podestà politica, non ha mai definito, cosa debba costituire la validità del contratto civile, e molto meno pronunziò, che per la validità del medesimo debbano in ogni tempo avvenire attendersi unicamente i requisiti, ch' erano necessarj a tal effetto nelle circostanze, e al tempo, ch' egli viveva quaggiù. Sebbene dunque Cristo abbia come legislatore della religione unito al matrimonio la santità del Sacramento, il Principe come legislatore politico, e Sovrano dello stato conserva, come prima libera ed indipendente la propria podestà in quest' articolo.

Il divino Istitutore della religione non ha *voluto* prescrivere cosa alcuna ai Sovrani della terra in riguardo ai regolamenti civili: si può anzi dire, ch' Egli non ha *potuto* ciò fare secondo il fine del-

della sua sapienza, qualora si consideri, che la Religione cristiana doveva diffondersi fra tutte le nazioni e in tutte le parti del mondo. Ogni regno e popolo aveva le proprie leggi in riguardo al matrimonio, adattate alle particolari sue circostanze, ed ai proprj bisogni civili; e dalle stesse leggi prendeva norma per giudicare della validità od invalidità del contratto matrimoniale. Non sembra, che sarebbe stata cosa corrispondente alla sapienza del Redentore, nè al fine d'una Religione, da rendersi universale, nè alla conversione dei gentili, qualora si fossero rovesciare in un tratto le loro leggi, e che si fossero legate le mani ai popoli su i futuri loro bisogni, quando egli è di costante esperienza, che il tempo e le circostanze rendono di sovente non solo utile, ma anche necessario il cangiamento delle leggi. Qual altro motivo più forte avrebbesi potuto somministrare per far escludere la religione cristiana, e la dottrina del vangelo dal mondo intero?

Spetta dunque al Sovrano di fare sul contratto matrimoniale quelle leggi che gli vengono dettate dalla sua sollecitudine per il bene de' suoi stati, e sudditi, e dalla cognizione, ch' egli ha, delle circostanze, e del bisogno dei popoli. Se i cambiamenti, fatti nei requisiti del contratto civile, portano qualche diversità nelle condizioni, a cui è legato l'uso del Sacramento, da ciò non si può inferire, che un tal cangiamento alteri il Sacramento stesso; nella medesima guisa, che non è caduto signora in mente ad alcun Teologo di opinare, che il Concilio di Trento abbia can-

cangiato il Sacramento col dichiarare, come fece, invalidi i matrimonj clandestini, e col prescrivere *la presenza del Parroco, e di due testimonj*, come un requisito essenziale del Sacramento. Il cangiare il Sacramento, o pure il declinare da ciò, che *fu stabilito* da Cristo medesimo, sarebbe tampoco in podestà della Chiesa, come in quella del Principe. Siccome quindi la Chiesa nell' ora mentovato caso non ha fatto altro, che dichiarare inabili al Sacramento quelli, che avranno contratto il matrimonio senza la presenza del Parroco, e di due testimonj; così pure il Principe ben lungi dall' alterare o cangiare il Sacramento colle sue disposizioni legislative, altro non fa, che dichiarare l' inabilità al contratto civile, qualora non esistano i requisiti da lui prescritti.

Nè può temersi, che alcun Principe, il quale ami il bene generale de' suoi stati, ed abbia in vista l' aumento della popolazione, voglia ristringere colle sue leggi il contratto civile in modo tale, che ne venga impossibilitato o reso troppo difficoltoso l' uso del Sacramento: ma supposto anche un tal caso inverosimile, la Chiesa avrebbe senza dubbio ragione di dolersene, senz' altro diritto però, fuorchè quello di difendere la causa comune dei cristiani col mezzo di rappresentanze appresso il Principe. Ma ove le leggi sono regolate in modo, che ne viene agevolato l' uso del Sacramento colla rimozione di superflui impedimenti, e colla facilitazione del contratto civile, e che anzi in certo modo la validità di questo viene a dipendere dall' atto, col quale si riceve il Sacramento; chi mai potrà dire, che tali leggi

sieno di pregiudizio alla Chiesa; e chi non sarà costretto a confessare, che ne venga al contrario moltiplicata l'occasione all'amministrazione del Sacramento?

Ora l'uno come l'altro, cioè tanto la facilitazione dei matrimonj, quanto la dipendenza della validità del contratto civile dal Sacramento, sono proprietà manifeste della costituzione matrimoniale Gioseffina. Non vi si può non riconoscere la prima: e poichè la validità del contratto civile vi è in forza di legge attaccata alla presenza del Parroco, e di due testimonj, n'è divenuta pure più stretta l'unione del contratto civile col Sacramento: imperocchè secondo l'opinione della maggiore, e della più illuminata, e riguardevole parte dei Teologi, il Parroco, essendo il Ministro del Sacramento, non vi può aver luogo la più lontana probabilità, che mai alcuno, il quale al Parroco si presenti per contraere il matrimonio in di lui presenza, non vorrà aspettare la benedizione sacerdotale.

I primi Imperatori cristiani hanno fatto Leggi intorno il matrimonio senza contraddizione alcuna.

Essendo una conseguenza della civile Società non meno che dell'essenza della cristiana religione, che Cristo in riguardo al contratto civile di matrimonio non abbia voluto prescrivere alcuna norma alla podestà temporale; e che perciò il legislatore non offende i diritti della Chiesa, nè la sostanza del Sacramento, allorchè egli esercisce l'autorità conferitagli da Dio in questa parte, come in tutte le altre sottoposte al suo governo: questi principj fondati nella ragione ricevono vie maggiore forza dall'esempio dei primi

Im-

Imperatori cristiani, i quali senza alcuna contraddizione dei Vescovi, anzi con loro applauso, hanno statuito leggi, colle quali furono introdotti o pure aboliti diversi impedimenti matrimoniali. Ciò è tanto vero, che anche gli odierni impedimenti, adottati dal diritto canonico, non sono stati introdotti da alcun Concilio ecclesiastico, ma devono la loro origine alle sanzioni Imperiali.

La legge, che dichiara nulli i matrimonj contratti dai figlj contro la volontà dei genitori, o dagli schiavi contro quella dei loro padroni, fu (*a*) dall' Imperatore Giustiniano trasportata dall' antico Diritto Romano nelle digesta, e poi (*b*) confermata nelle Istituta.

Le promesse matrimoniali *prima dell' età di sette anni*, ed i contratti matrimoniali fatti avanti la maggior età, erano pure di niun valore in virtù delle leggi romane (*c*), e la pubertà del sesso maschile vi è fissata all' età di anni 14 compiti, quella delle femmine agli anni 12 pure decorsi (*d*).

Così pure nelle istituta (*e*), e poi nelle digesta (*f*) si trovano dichiarati invalidi i contratti ma-

---

(*a*) *L.* 2. *de ritu Nuptiarum.*
(*b*) *Tit. de Nuptiis princip. & §.* 22.
(*c*) *L.* 9. *&* 14. *π. de sponsal.*
(*d*) *Princ. Instit. quibus modis tutela finiatur.*
(*e*) *L.* 43. *Institut.*
(*f*) *L.* 44. *π. de ritu Nupt.*

matrimoniali fra un *Senatore Romano, o figlio di Senatore*; ed una *liberta* o sia schiava manomessa, od altra persona di vile condizione, e tanto più se *di vita dissonesta*; quelli fra un *ingenuo* o sia libero, ed una femmina, che sia stata *pubblica ballarina*, *ruffiana*, o *meretrice*, ovvero *manomessa* da un ricettatore di donne pubbliche, o pure *condannata* che fosse una volta in giudizio criminale. La prima di queste leggi proibitive è però stata in seguito abrogata dall' Imperatore Giustiniano (*a*).

In forza di altra legge (*b*) era pure proibito ai *tutori* e *curatori*, come pure ai loro figli di maritarsi colle *pupille*, o *figlie minori* affidate alla loro tutela, quando prima non avessero reso i conti della tutela o curatela, e che questi fossero stati ritrovati andar a dovere. Avevano pure i Romani un motivo politico di vietare (*c*) ai *Prefetti* delle Provincie, e ad altre persone impiegate in Provincia nel pubblico servizio ogni matrimonio con persona della stessa Provincia.

I matrimonj con persone costituite ne' sagri ordini, ovvero legate dal voto del celibato, o della vita monastica, non erano riguardati invalidi, come non lo era qualunque altro contratto fatto da persona Ecclesiastica, e non contrario

(*a*) *L.* 23. *L. ult. Cod. de ritu Nupt. & Nov.* 78. *Cap.* 3.
(*b*) *L.* 59. *seqq. π. de ritu Nupt.*
(*c*) *L.* 57. *L.* 63. *π. de ritu Nupt.*

alle leggi divine, finchè la loro invalidità fu approvata, e confermata dalla podestà del Principe (*a*).

La proibizione del matrimonio fra consanguinei in *linea retta* per tutti i gradi, e nella *laterale* fra quelle persone, l'una delle quali si trovi immediatamente sotto il comune autore o sia stipite, quand'anche l'altra fosse in più rimoto grado, si trova pure fondata nelle leggi romane (*b*); e la seconda parte di questa proibizione ha per fondamento la riverenza, che l'ultima delle dette persone è in obbligo di portare alla prima, come ai proprj genitori, o ascendenti.

L'Imperatore Teodosio il seniore vietò pure i matrimonj fra i *primi Cugini* (*c*); se però dai di lui successori Arcadio ed Onorio sia stata abolita questa legge, e (*d*) permesso nuovamente il matrimonio fra i primi cugini, ovvero, se le loro leggi siano state mutilate dagli editori del Codice; finalmente se Giustiniano nelle Istituta gli abbia permessi, ovvero sia stato parimente falsificato il §. *Duorum autem fratrum*, sono quistioni, sopra le quali i Giureconsulti hanno conteso

---

(*a*) *L.* 44. *C. de Ep. & Cler. Nov.* 6. *Cap.* 2. §. 7.

(*b*) *L.* 53. *π. de rit. Nupt.* §. 1. *&* 5. *Instit. de Nupt.*

(*c*) *L. un. Cod. Theod. si Nuptiæ ex præscripto.*

(*d*) *L. Celebrandis.*

teso fra di loro assai, e che si vedono discusse particolarmente dal celebre Sirmondo, e dal Gottofredo.

Tale discrepanza delle opinioni non toglie però nulla al nostro assunto; imperocchè dall'una come dall'altra ipotesi, qualunque poi ne sia la vera, si vede egualmente confermata la suprema podestà del Principe sopra il contratto matrimoniale. S'egli è vero, che dopo il regno di Teodosio il seniore i matrimonj fra' primi cugini sono stati permessi, ciò avvenne coll'autorità, e mediante la disposizione di Arcadio, Onorio, e Giustiniano. Se poi tali matrimonj non erano permessi, la proibizione emanò parimente dall'autorità di Teodosio e suoi Successori.

Anche gl'impedimenti, che sono fondati nella *spirituale parentela* hanno ottenuto la loro forza soltanto dalle leggi civili, allo chè fu proibito nel Codice di Giustiniano (*) il matrimonio colle persone, che l'altra parte avesse levate alle fonti del battesimo. In virtù dello stesso Diritto Romano nasceva pure un impedimento, se alcuno *sui juris*, e non soggetto ad altrui podestà veniva assunto *in luogo di figlio*, di modo che il medesimo ne passasse nella famiglia, e sotto la paterna podestà dell'adottante. Fra tali persone il matrimonio era vietato nel modo stesso, che fra i consanguinei in linea retta, anche dopo la dimissione, che fosse seguita del figlio adottivo

(*) *In L. 26. Cod. de Nupt.*

dalla podestà paterna: fra i figli poi adottivi, ed i naturali dell' adottante l'impedimento sussisteva soltanto sino a che l'adottato non era dimesso dalla paterna podestà (*a*).

L' *affinità*, la quale nasce dalla consumazione del matrimonio, fra il marito, e i consanguinei della moglie, come pure fra la moglie e i consanguinei del marito (*b*) non porta veramente seco alcuna graduazione. Stabilito però che fu questo vincolo civile, si ritenne, come per naturale conseguenza, che chiunque è consanguineo dell' uno de' conjugi in un determinato grado, sia affine dell' altro nel grado medesimo. E supposta tale graduazione dell' affinità, fu dal diritto civile romano ritenuta pure la maniera civile di contare i gradi, ristretto l'impedimento del matrimonio al *secondo* grado della linea traversale; all' eccezione però delle persone, fra le quali interviene la filiale riverenza: in virtù della qual regola non era permesso ad alcuno non solo di sposare la vedova del suo fratello, ma nè pure la vedova del zio paterno (*c*). Anche il patrigno non poteva ammogliarsi colla vedova del figliastro (*d*). Nello stesso modo fu proibito il matrimonio fra colui, che abbia *adottato* un altro in

in

(*a*) *L.* 17. *&* 55. *gerit, Nupt.* §. 1. *&* 2. *Instit. de Nupt.*

(*b*) *L.* 4. §. 3. *π. de grad. affin.*

(*c*) *L.* 4. 5. 8. 9. *Cod. de incest. Nupt. L.* 14. §. 4. *π. de rit. Nupt.* §. 6. 7. *Instit. de Nupt.*

(*d*) *L.* 25. *π. de rit. Nupt.*

figlio e la vedova dell' *adottato*, come anche fra l' *adottato*, e la vedova dell' *adottante* (*a*).

Le stesse leggi romane riguardarono in rapporto alla *pubblica onestà* l'unione fra' conjugi non solo dopo, ma anche avanti consumato il matrimonio, come pure fra i consanguinei degli sposi, come una specie di affinità, la quale però non poteva impedire il matrimonio fuori del primo grado (*b*).

L' adulterio era secondo le leggi civili romane un impedimento, che toglieva per sempre ogni speranza alle due parti complici di potersi in qualunque tempo unire in matrimonio (*c*). Così pure il *ratto* d'una figlia impediva il matrimonio fra essa ed il rapitore in modo, che il medesimo rimaneva per sempre inabile a sposare la rapita, anche consenziente, dopo qualche tempo (*d*).

Il matrimonio con un *ebreo*, od una *ebrea* non era veramente proibito nel Codice (*e*), fuorchè ai soli cristiani. Invalse tuttavia la consuetudine di riguardarsi, come avvenne in seguito, per vietato il matrimonio fra cristiani, e tutti i non *battezzati*. L' Imperador Leone (*f*) estese l' impedi-

---

(*a*) *L.* 14. *ff. princ. & §. 1. de ritu Nupt.*
(*b*) *L.* 12. *§. 1. de ritu Nupt. L.* 14. *§. fin. & L.* 8. *Cod. de incest. Nupt. §. 3. Instit. de Nupt.*
(*c*) *L.* 26. *ff de rit. Nupt. L.* 27. *Cod. ad legem Jul. de adult. & Nov.* 134. *Cap.* 12.
(*d*) *L. un. §. 1. c. de rapt. virg. Nov.* 134. *c.* 12.
(*e*) *L.* 6. *Cod. de Jud.*
(*f*) *Nov. Const.* 89.

pedimento del matrimonio fin all'omissione della benedizione sacerdotale, col motivo, acciocchè le persone maritate non potessero mai spacciarsi per libere. Gli esempj finora desunti dal diritto civile romano, o sia dal gius comune, riguardano gl'*impedimenti matrimoniali*, che vi sono stabiliti, ristretti, o aboliti: ma non sono di minor numero quelli delle *dispense matrimoniali*, concedute dagl'Imperatori (*).

Colle Leggi concernenti il contratto matrimoniale sono in certo modo connesse quelle, ove sono stabiliti gl'impedimenti ai *figli illegittimi*, che gli escludono da certi diritti e prerogative civili, o pure che gli assolvono da consimili ostative; ciò che si chiama *legittimare* secondo il termine usato nelle Leggi. E' questo un diritto maestatico, che alcuno non può arrogarsi con accordare una legittimazione che si estenda agli *effetti civili*: e per lo stesso fondamento appartiene al solo Sovrano il disporre intorno la maniera, e le solennità di *quest' atto*, qualora il medesimo abbia a sortire effetto nell'ordine civile. Tutta la dottrina circa le *legittimazioni* è fondata nel Diritto civile; e se i Principi hanno preso talvolta da Leggi forestiere certe eccezioni o mitigazioni, le Leggi adottate, qualunque ne sia l'origine, cessano di essere forestiere, e diven-

(*) *In tit. Cod. de interd. matrim. inter Pup. & Tut. L. pen. Cod. ibid. l. un. Cod. Theodos. si nupt. ex rescript. pet. l. g. Cod. de nupt. l. 3. Cod. Theodos. de incest. nupt.*

ventano leggi civili *nazionali*; le quali ricevono la loro forza unicamente dalla volontà del Sovrano territoriale, ed obbligano i di lui Sudditi fin a tanto che dal medesimo non vengano abrogate, o mutate con altre leggi.

Ma non solo gl'Imperatori Cristiani hanno prescritto una certa forma, e certi limiti al contratto matrimoniale; e ne hanno determinata la validità, e gli effetti colle loro leggi; essi hanno pure deciso sovranamente le quistioni insorte sopra tal contratto, esercitato l'*officio di Giudice*, e pronunziato *sentenze* contro gli trasgressori degli obblighi inerenti allo stesso contratto, e da loro prescritti. Questo diritto fu attribuito dalla Legge civile comune ai Tribunali, e Giudici civili, e talmente fissato, che vi si trovano determinati fin anche i casi, ne' quali debba aver luogo lo scioglimento del matrimonio (*a*).

Fra le molte Leggi relative a quest'articolo, quella, che riguarda l'*impotenza* di consumare il matrimonio, quì propriamente ha il suo luogo. Per i casi dubbj di tal genere si vedono prefiniti due (*b*), e poi tre (*c*) anni ai Conjugati avanti che possa sciogliersi il matrimonio, acciocchè dal decorso di tal tempo restasse levato ogni dubbio.

L'eser-

(*a*) *L.* 8. 9. 10. 11. *Cod. de repud. Nov.* 22. *C.* 6. *Nov.* 117. *c.* 1. 9. 10. *Nov.* 140.

(*b*) *L.* 10. *Cod. de repud.*

(*c*) *Nov.* 22. *Cap.* 6.

L'esercizio della podestà civile legislativa, e giudiziale sopra i contratti matrimoniali, è, come abbiam veduto, un *esercizio pubblico, e continuato per lungo tempo*, è dunque un fatto, che non si può rivocare in dubbio; e qualora gl'Imperatori Romani avessero in ciò oltrepassato punto i limiti della loro podestà, evvi un'ombra di verosimiglianza, che fra tanti Papi e Vescovi zelanti della primitiva Chiesa, neppure un solo si fosse dichiarato contro un'usurpazione di tal natura? che alcuno non avesse assunto la difesa dei diritti della Chiesa, e della propria sua carica pastorale? o che qualcheduno di essi non avesse almeno fatto riclamo o doglianza contro la forza, e l'abuso? Ora non solo non si trova la menoma traccia di tale cosa; non solo i Papi, e i Vescovi si conformavano senza replica alle Leggi Imperiali, e le riguardavano, dopo le Divine, come l'*unica norma*, secondo la quale si dovesse giudicare della validità dei matrimonj (*); che anzi ben

(*) S. Agostino dice L. 15. *De Civitate Dei*, *Cap.* 16. „ *Experti autem sumus in connubiis consobrinarum etiam nostris temporibus propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat, quia* id nec divina prohibuit, & nondum prohibuerat lex humana: *verum tamen factum etiam licitum propter vicinitatem horrebatur illiciti, & quod fiebat cum consobrina pene cum sorore fieri videbatur; quia & ipsi inter se propter tam propinquam consanguinitatem fratres vocantur, & pene germani sunt.* „ Abbiamo, quanto ai matrimonj fra' consobrini, o sieno primi cugini, veduto „ anche ai nostri tempi quanto di rado, attesa la natura „ del grado prossimo a quello dei fratelli, accadesse per „ con-

ben lontani essi dall'arrogarsi l'autorità di fare leggi secondo le quali si avesse a dichiarare invalido alcun matrimonio, si rivolsero costantemente agl' Imperatori stessi ogni volta ch'era loro sembrato utile per la disciplina della Chiesa, che si facesse qualche nuova ordinazione in riguardo ai matrimonj (*).

Se

„ consuetudine ciò, ch'era lecito per la legge, *non essendo tal matrimonio prohibito né dalla divina, nè finora dalla umana legge*. Nulla di meno si aveva ribrezzo per „ un fatto lecito bensì, ma che si trova al confine dell'illecito: e ciò che si faceva colla prima cugina era riguardato, come fatto colla propria sorella, poichè i „ primi cugini per la prossimità dell' attinenza si chiamano talora fratelli e sorelle, e lo sono quasi veramente.

Secondo l'opinione di S. Agostino era quindi nelle cose matrimoniali lecito solamente ciò, che non era proibito dalla Legge divina, nè dall' umana. Che però il S. Padre usando dell' epiteto *umana* abbia inteso parlare delle leggi Imperiali, è chiaro dalla cosa stessa. E' poi notorio, che la Chiesa di quel tempo era troppo circospetta nelle sue espressioni per usare del vocabolo *Lex*, legge, allorchè parlava delle proprie ordinazioni.

(*) Nel Concilio Milevitano si legge: *placuit, ut secundum evangelicam & apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri coniugetur. Quod si contempserint, ad pœnitentiam redigantur. In qua causa legem imperialem petendam promulgari*. E' piaciuto, che secondo la disciplina evangelica, ed apostolica nè il marito dimesso dalla moglie, nè la moglie dimessa dal marito possano maritarsi con altra persona, ma che o restino tali, o si riconciliino insieme. Se non si presteran-

no

Dopo l'estinzione dell' Impero Romano anche i Principi delle varie Nazioni Tedesche, che abbracciarono la cristiana religione, statuirono leggi sopra i matrimonj; ciò che fece egualmente S. Stefano Re d'Ungheria.

Se i Padri della Chiesa, e i Vescovi avessero mai creduto, che dagl' Imperatori Romani fosse stata usurpata una podestà, che ad essi non competeva; che si fosse con ciò uscito dall' ordine delle cose, e che si avesse estorto alla Chiesa un suo diritto; certamente non poteva nascere congiuntura più opportuna per rimettere ogni cosa nel proprio suo luogo, che quella dell' intero decadimento della Podestà Imperiale in Occidente, ed allorchè le barbare Nazioni, che ne avevano fra di se diviso il dominio, andavano l'una dopo l' altra abbracciando la Cristiana Religione.

La mancanza intera di proprie leggi scritte sul matrimonio doveva tanto più far sperare, che questi popoli si sarebbero in ciò sottoposti di buon grado alle ordinazioni dei Vescovi, quantochè i medesimi erano d'altronde disposti a ricevere

---

no nè all' uno nè all' altro, sieno costretti a subire la penitenza. Nella qual causa si ricorrerà, perchè venga pubblicata una legge imperiale. *Apud Launoyum regia in matrimonium potestas p.* 1. *art.* 1. *Cap.* 15. ove lo stesso autore soggiunge le seguenti fondate riflessioni.

1. I Padri del Concilio non hanno dichiarato nullo un tal matrimonio, ma statuito soltanto la penitenza ecclesiastica contra i trasgressori.

2. Vedendo però, che la comminazione della penitenza non era bastevole per dare al Canone la necessaria e legale forza, essi non si rivolsero già ad un Concilio più numeroso, ovvero al Papa, ma bensì all' Imperatore, acciocchè dal medesimo venissero dichiarati nulli consimili matrimonj in forza di legge.

cevere con filiale sommissione tutto ciò, che dai Vescovi veniva loro prescritto; e ch' essi erano al certo troppo barbari, ed ignoranti per saper definire i limiti fra la podestà civile, e l' ecclesiastica.

Se mai dunque si presentò un' occasione favorevole, quella senza dubbio, allorchè gl' Imperatori più non v' erano, e che per ciò anche le loro Leggi potevano riputarsi prive di forza, o almeno spogliate d' ogni esterna autorità, sarebbe stata la più atta e plausibile per chiamare ad esame le stesse leggi, ad oggetto che venissero poi riformate ove occorresse, o pure almeno per dichiarare, che le Leggi intorno il matrimonio abbiano la loro validità, e forza obbligativa soltanto dalla Chiesa.

Ora si trova al contrario, che tanto i Papi, quanto i Vescovi lasciarono intatte ed in pieno vigore le leggi Imperiali in riguardo agli antichi Sudditi Romani. Ben è vero, che da quest'epoca in poi più Concilj hanno fatto canoni sopra il matrimonio; ma in quanto vi era quistione sulla validità del contratto mattrimoniale, i Vescovi non solo s' attenevano esattamente alle Leggi Imperiali, ma o vi si riferivano esplicitamente, come fece il secondo Concilio Turonense dell'anno 567, ovvero trasportavano il testo della Legge nei Canoni, come ne usò il Concilio Masconense dell' anno 585. Quì conviene fare un' avvertenza principale; ed è, ch' egli sarebbe un errore massiccio l'immaginarsi, che la Podestà civile abbia perduto anche la menoma porzione de' suoi

suoi diritti sopra quest' oggetto legislativo per il motivo di essersi inserito e confermato nei canoni dei Concilj ciò, che prima era stabilito dall' autorità Imperiale. L' inganno sarebbe lo stesso, che di colui, il quale si persuadesse, per esempio, che il Principe non abbia più avuto niente a dire, come Legislatore, sopra la *manomissione* o sia affrancazione degli schiavi; o pure, ch'esso abbia perduto la podestà di rivocare ciò che da lui era stato prima regolato in questa materia, dacchè i Vescovi avevano in diversi Concilj inserito fra i Canoni quanto n' era stato loro accordato da Costantino Imperatore.

Un *oggetto civile* resta mai sempre ed in ogni caso ciò che lo rende tale, vale a dire, un oggetto della *civile legislazione*; e i Canoni della Chiesa sopra tal oggetto non hanno mai forza obbligativa senza l' espresso o tacito assenso del Principe.

Che gli stessi Vescovi fossero convinti pienamente dell' evidenza di questo principio, si vede dalla propria loro condotta verso i nuovi loro Principi. Essa non fu punto diversa da quella verso gl' Imperatori, cioè i Vescovi li pregavano, perchè piacesse loro di dare in virtù della sovrana podestà le leggi benevise sul matrimonio ai loro sudditi.

Il primo esempio di tal genere troviamo nell' editto, che il Re dei Franchi Childeberto diede nell' anno 595; ivi è detto: „ essere convenuto „ il Re con i suoi Vassalli, che non sia più le-

„ cito

„ cito in avvenire ad alcuno dei Magnati (il te-
sto dice *nullus de crinosis*, o sia di quelli a ca-
pellatura lunga, l'uso della quale dal costume dei
Franchi era permesso solamente ai Principi del
sangue, ed alla primaria nobiltà) „ qualsivoglia
„ matrimonio incestuoso nè colla moglie del fra-
„ tello, nè colla sorella della propria moglie,
„ nè colla moglie del zio paterno, nè colla pri-
„ ma cugina. Chi avrà preso in moglie quella
„ del proprio padre incorrerà il pericolo della
„ pena di morte. Quanto poi ai matrimonj già
„ contratti, che fossero incestuosi, avere il Re
„ dato gli ordini, acciocchè i Vescovi ne procu-
„ rassero l'emendazione colle loro prediche (*).

Da ciò si vede chiaramente, che in riguardo alla validità di simili matrimonj il Re *comanda-va*, e che ai Vescovi non rimaneva, senonchè il mezzo di *esortare*, *ed ammonire*.

Fra le più antiche leggi, che ci sono pervenute de' Tedeschi, vale a dire, fra le leggi Alemanne, e Bavare, vi sono pure di quelle, che riguardano il matrimonio, e che non sono punto fatte

(*) *In sequenti* (*anno*) *hoc convenit una cum Leudis nostris, ut nullus de crinosis incestum usum sibi societ conjugio, hoc est, fratris sui uxorem, nec uxoris suæ sororem, nec uxorem patrui sui, aut parentis consanguinei. Si quis uxorem patris acceperit, mortis periculum incurrat; de præteritis vero conjunctionibus, quæ incesta esse videntur, per prædicationem Episcoporum jussimus emendari. Apud Baluzium Capitul. Regum Francorum. T. I. p. m. 17.*

fatte in nome dei Vescovi, o della Chiesa, ma sì bene in nome del Re, e della Nazione; eccone il testo: „ Proibiamo le nozze incestuose, „ e però non sarà lecito avere per moglie la „ suocera, la nuora, la figliastra, la matrigna, „ la figlia del fratello, la figlia della sorella. I „ figli di fratelli e sorelle, o sieno primi cugini, „ non potranno assolutamente maritarsi fra di „ loro. Quelli che avranno contravvenuto a que- „ sta legge, dovranno essere separati dai Giudici „ del luogo, e subiranno la confiscazione di tutti „ i loro beni (*a*) ".

Che anche da Pipino, e da Carlo Magno sieno state fatte molte ordinazioni in riguardo al matrimonio, le quali pure in Germania avevano vigor di Legge, apparisce dai loro Capitolari, ed è cosa altronde notissima (*b*). Io mi ristringerò quì a riferirne alcune meno conosciute del santo Re Stefano d'Ungheria, il cui esempio deve certa-

---

(*a*) *Nuptias prohibemus incestas: itaque uxorem habere non liceat socrum, nurum, privignam, novercam, filiam fratris, filiam sororis, fratris uxorem, uxoris sororem. Fllii fratrum, filii sororum inter se nulla præsumptione jungantur. Si quis contra hæc fecerit, a loci judicibus separetur, & omnes facultates amittat, quas fiscus adquirat. LL. Allemann. Tit. XXXIX. apud Baluz. T. I. p. 68. L. L. Bajuv. Tit. VI. ibid. pag. 112.*

(*b*) Una raccolta di queste leggi si trova presso il Launojo, già sopra citato art. II. cap. I. seqq. e nel Trattato sulle dispense matrimoniali. V. §. 7. 9. p. 51.

tamente valutarsi, poichè ognuno sa, quanto sia stata grande la venerazione sua, e quella de' suoi Successori verso la sede di Roma; venerazione, che senza dubbio è il principale motivo, che loro ha meritato il titolo di Re Apostolici. Nel libro II, de' decreti del mentovato Re si legge il seguente; „ Se alcuno dei nostri Vassalli, spinto „ da impuro affetto, avrà rapito una figlia per „ farla sua moglie, senza l'assenso dei genitori, „ per tale caso abbiamo decretato, che la figlia „ debba restituirsi agli stessi suoi genitori, quand' „ anche avesse già patito qualche violenza, e che „ il rapitore debba pagare 10 tori per il ratto, „ anche qualora egli si fosse in seguito riconci- „ liato con i genitori della figlia (*).

In un altro luogo si trova quanto segue: „ Ac- „ ciocchè l'uno e l'altro sesso rimanga sotto de- „ terminate leggi a coperto d'ogni ingiusta of- „ fesa, resta stabilito in virtù del presente reale „ decreto, che ogni qualvolta il marito per avver- „ sione verso la moglie avrà l'ardire di fuggire „ dalla patria, la moglie derelitta possa e debba „ possedere tutte le cose, ch'erano nella pote- „ stà del marito, per tutto il tempo, ch'essa „ vorrà aspettare il di lui ritorno, e però alcuno „ non

(*) *Si quis militum impudicitia fœdatus puellam aliquam sine concessione parentum sibi in uxorem rapuerit, decernimus, puellam parentibus reddi, etiamsi ab illo aliqua vis sibi illata sit, & raptor decem solvat juvencos pro raptu, licet postea reconcilietur parentibus puellæ. L. II. Decretorum Steph. Is Cap. XXV. Edit. Tyrnaviens. An. 1696.*

„ non potrà sforzarla a contrarre un nuovo ma-
„ trimonio ; se però la medesima vorrà rimari-
„ tarsi spontaneamente , lo potrà fare , ritenen-
„ do il congruo suo vestiario , e dimettendo gli
„ altri beni . Quantunque poi il primo suo ma-
„ rito , ciò inteso , fosse ritornato in patria ,
„ non gli sarà tuttavia permesso di prendere un'
„ altra moglie , atteso la propria colpa , qualora
„ non abbia ottenuto la licenza dal Vescovo (*) .

E' manifesto , che in ambedue queste leggi si tratta d'un *impedimento matrimoniale* , dal quale veniva reso invalido il matrimonio , e ciò ch' è più , un matrimonio di già *contratto* .

Si darebbe una malfondata taccia alla religiosa pietà del santo Re , non meno che all'accortezza , e probità dei Vescovi ; e Magnati dell' Ungheria di quel tempo , qualora si volesse sostenere , avere il primo ordinato una cosa , che non era

(*) *Quæ a suis aufugiunt uxoribus . Ut genus utriusque sexus certa lege , & absque injuriis maneat , & vigeat , in hoc regali Decreto statutum est , ut si quis protervitate præditus propter abominationem uxoris patriam effugerit , uxor cuncta , quæ in potestate mariti habebantur , possideat , dum velit expectare virum , & nemo eam in aliud conjugium cogere præsumat , sed si sponte nubere velit , liceat sibi sumptis congruis vestimentis , & dimissis ceteris bonis ad connubium ire , & si vir hoc audito redierit , ne liceat sibi aliam ducere propter suam culpam , nisi de licentia Episcopi . Ibid. Cap. XXVIII.* Anche il Re Ladislao il Santo , e Colomanno hanno fatto leggi sul matrimonio .

era di sua competenza ; e gli ultimi ignorato i limiti dei diritti della Regia Podestà a segno di aver ciecamente consentito, o ben anche dato il loro consiglio per la statuizione d' una legge incompetente . Certo però si è , che il Principe, avendo la podestà di togliere la podestà ai contratti civili , che saranno fatti sotto tali o tali altre circostanze , ha pure quella di toglierla di prevenzione ai contratti già seguiti per il caso, che nel tratto successivo certe circostanze si verificassero a loro riguardo .

La durata dei contratti è soggetta alla sovrana podestà , come la loro origine , poichè il Principe può rendere quella , come questa dipendente da certe condizioni .

Questo principio vale per il contratto matrimoniale , come per ogni altro ; e il Re Stefano ne usò su questo speciale articolo secondo l' esempio precedente de' Romani Imperatori , conforme alla pratica generale della Chiesa Occidentale non meno , che dell' Orientale . Egli è fuor di controversia , che Costantino abbia posto *impedimenti* , i quali *annullavano* i matrimonj già contratti ; e queste leggi di Costantino erano osservate non solo nell' Oriente (*) , come è notorio , ma anche nell' Occidente , come si vede chiaramente da una for-

(*) *L. 3. Cod. Theod. Tit. XVI. de repudiis , & Justinian. Nov. CXVII. de justis divortiorum causis marito permissis . Cap. VIII.*

formola di Marculfo, contenente il permesso per il Divorzio, in virtù del quale si concedeva l'alternativa alle due Parti o di ritirarsi in un Monistero, ovvero di passare ad altre nozze (*). Lo stesso apparisce pure dalle formole, che si trovano aggiunte a queste di Marculfo, e che sono concepite a norma del Diritto Romano.

Anche quì entra l'avvertenza grave e decisiva sulla non opposizione della Chiesa, imperocchè alcun Concilio Ecumenico, sia dell' Oriente, o dell' Occidente, non si è mai permesso di censurare le Costituzioni di Costantino, e Giustiniano, o di proibire mai la loro osservanza; nè si trova, che alcun Papa, Patriarca d' Alessandria, d' Antiochia, di Costantinopoli, o di Gerusalemme, viventi al tempo di Costantino, e di Giustiniano, abbiano fatto il menomo riclamo sopra le accennate leggi, come incompatibili colla dottrina del Vangelo.

Un tal silenzio è una *confessione* se non espressa, almeno *tacita*, ch' essi erano convinti del diritto, che ha il Principe di statuire simili leggi per il bene dello stato.

Per fare su di ciò vedere anche l' esempio d' un Monarca, che visse in tempo più vicino al Re d' Ungheria S. Stefano, e che pure esercitò il diritto di stabilire impedimenti in riguardo ai matrimonj già contratti, metterò quì il seguente Ca-

(*) *L. 2. Formul. Cap. XXX.*

Capitolare di Carlo Magno (*). „ Se un Uomo „ avrà una donna per legittima sua moglie, e „ il di lui fratello avrà commesso un adulterio „ colla medesima; tanto il fratello, che la mo- „ glie, colpevoli di tal delitto, non potranno più „ contrarre alcun matrimonio vita loro durante: „ il marito però dell' adultera avrà, volendo, la „ libertà di prendere un' altra moglie.

Contro questa legge nulla fu opposto da alcun Ecclesiastico nè Laico, è in oltre cosa nota dall' istoria di quei tempi, che i Capitolari sono stati fatti in presenza dei Vescovi, e col consentimento dei Magnati Ecclesiastici e secolari, cioè tanto de' grandi Offiziali di Corte, che dei Duchi, Conti, ed altri Regj Vassalli di tutto il regno dei Franchi e finalmente del popolo stesso. Anche i Papi d' allora non si opposero in modo alcuno a tali Costituzioni; anzi essi nulla più avevano a cuore, che di cattivarsi l' amicizia, e la protezione di Carlo.

Tutto ciò sia però, quì detto unicamente in correlazione al Decreto del Re Stefano sopra certi impedimenti matrimoniali, poichè nella Costituzione di Giuseppe II. non v' è quistione di tali impedimenti; e sarebbe quindi superfluo, s' io m' estendessi maggiormente sopra quest' articolo.

(*) *Si quis homo habens mulierem legitimam, si frater ejus adulteravevit cum ea, ille frater, vel illa fœmina, qui adulterium perpetrarunt, interim quoad vivunt, nunqua amplius habeant conjugium, ille vero, cujus uxor fuit, si vult, potestatem habet, uxorem accipere aliam. L. V. Cap. N. XIX.*

Quantunque nei bassi secoli sia accaduto qualche cambiamento in questa materia, da ciò però non si può concludere che i Principi abbiano trasferito *stabilmente* nella sede di Roma la loro podestà su questo articolo, e molto meno che questa podestà sia loro stata levata dai sommi Pontefici.

Nei secoli bassi, o sia del mezzo Evo si vede bensì seguito un notabile cambiamento in questa parte legislativa, e giurisdizionale: i Principi assai più di rado usavano del loro diritto di fare leggi nella materia matrimoniale, e i Papi andavano pian piano introducendo tali impedimenti, i di cui effetti si estendevano anche sopra il *Contratto civile* del matrimonio, e ne annullavano la validità. Ho detto però con riflesso, che i Principi usavano del loro diritto *più rare volte*, poichè l'averne essi tanto e tanto fatto uso, si vede indubbiamente dagli esempj allegati dal Launojo nel suo trattato sulla podestà de' Principi sopra il matrimonio; e gli stessi casi, in cui si vede esercitato il Regio diritto, come *in prova della sua esistenza*, dimostrano egualmente, che ciò, che i sommi Pontefici facevano, non accadeva altrimenti se non se in forza *dell' assenso* ad essi compartito dai Principi, o pure della *podestà* da questi *trasferita* nei primi secondo l'esigenza del tempo, e delle circostanze; o finalmente, e tutt' al più in forza d'una *tacita permissione* per i singoli casi: di modo, che i Decreti Pontificj traevano la loro forza legislativa soltanto dal consentimento della Podestà civile, senza il quale i medesimi sarebbero in riguardo al Contratto civile rimasti privi d'ogni effetto, e forza obbligativa, e però i matrimonj avrebbero come *Contratto civile* conservato come prima la loro forza e validità.

Da tale comunicazione pertanto dalla Regia Podestà è nata l'opinione, che pure in oggi si sostiene da più Teologi, e Canonisti: cioè che i Prin-

i Principi con tale loro assenso abbiano almeno tacitamente rinunziato alla loro podestà sulle cose matrimoniali, e trasferita la medesima per sempre nei Papi.

Vaglia però il vero, come è egli possibile, che questi Autori abbiano mai seriamente esaminato il fondamento di tal opinione? e come potrassi mai presumere con qualche ombra di verisimiglianza, che i Principi abbiano voluto spogliare se stessi di un diritto sì prezioso, e che ha un sì stretto rapporto al bene dello stato? Ciò non è tutto: Quand'anche fosse vero, che qualche Principe di limitata mente, o d'un animo debole avesse voluto, e fin anche dichiarato espressamente di voler rinunziare a tal Diritto, chiaro si è, che una sì fatta dichiarazione avrebbe al sommo potuto valere *per lui stesso*, e per il tempo del suo governo; ma non mai per *i Successori*; conciossiacchè egli è un principio incontrastabile del pubblico diritto, che alcun Principe non può cedere cosa alcuna a pregiudizio del suo successore in ciò, che riguarda l'esercizio dei diritti del Principato.

In ciò, trattandosi di *Rinunzia*, o *Cessione* dei diritti inerenti alla suprema Podestà, convien dire, che gli Scrittori non hanno sempre parlato esattamente; e che ben di spesso si è chiamato *Diritto* ciò, che più propriamente si sarebbe dovuto chiamar *obbligo*; o almeno non *separar* mai dall'obbligo corrispondente. I diritti della suprema Podestà, detti altrimenti *Maestatici* sono *diritti*, in quanto senza servirsi di essi come mezzi non

non sarebbe possibile di conseguirne *il fine*: ora che si conseguisca il fine d' un buon governo, ciò *è un obbligo*, *un dovere* del Principe; e qual Teologo oserà mai proferire l'assurda opinione, che il Principe possa *dimettere* il suo *obbligo*, e *rinunziare* al suo *dovere*?

Siccome dunque ripugna in se stesso, che il Principe possa sciogliersi dall' obbligo di procurare il bene dello stato; così non può egli nè pure cedere arbitrariamente ad altri i Diritti, che sono strettamente uniti allo stesso obbligo, e senza l' uso dei quali il medesimo non potrebbe adempirsi: e però qualunque comunicazione dell' esercizio di essi non può mai produrre un obbligo al Sovrano; nè a' suoi successori di astenersi in avvenire da ciò, che gl' incombe per obbligo del Principato.

Se dunque i Principi non hanno mai potuto rinunziare non dirò tanto al diritto, quanto all' obbligo di dare secondo le vicende dei tempi e delle circostanze i necessarj provvedimenti in riguardo al Contratto civile matrimoniale; non merita nè pure una seria confutazione l' opinione di quelli, che asseriscono, essere stata tolta ai Principi dai Papi, e riservata da questi a se stessi la podestà di stabilire impedimenti matrimoniali. Tolta ai Principi una sì essenziale podestà? perchè? quando? e come? per qual abuso o delitto i Principi sarebbero decaduti dall' originario loro diritto? chi poteva mai arrogarsi la facoltà di decidere sopra un tal articolo? chi ha potuto spogliarne i Sovrani, e riservarlo a se stesso? riser-

servare un diritto, che mai a se *non spettava*? quando è dimostrato ad evidenza, che il diritto in quistione è inseparabile da quello della Sovranità? I Papi certamente hanno avuto sì poco diritto di fare leggi sul Contrarto civile del matrimonio, ch' essi non ne hanno rispetto ai contratti di compra e vendita, di pigione, ed a tutti gli altri civili.

I sommi Pontefici non *potevano* togliere ai Principi la loro podestà sopra il Contratto civile, nè tampoco riservarla a se, perchè ciò è al di là della sfera della Podestà Pontificia, anzi di quella della Chiesa stessa. Dirò di più: i Papi non hanno mai *voluto* una tal cosa; ed a chi volesse sostenere il contrario, contraddirebbe la fede dell' istoria. Non si trova in alcun luogo una chiara dichiarazione, che i Papi abbiano concepito mai un tal disegno; meno ancora si trova, ch' essi siano venuti a capo di eseguirlo; niuna menzione dell' abuso per parte dei Principi nell' esercizio di questo Diritto; niun passo o testo, da cui si possa desumere l' incompetenza di tal diritto nei Sovrani. Ciò che dalle Decretali Pontificie, e dai Capitoli del Diritto Canonico è stato allegato con essersi stiracchiate le parole e le cose, si trova confutato da lungo tempo, ed a sazietà (*). Quelli, che si sono dati la briga di dilatare i limiti della Podestà Pontificia con sì fatte cavillazioni, si sono resi egualmente ingiusti ad ambedue le Parti, cioè tanto a quella, ch' essi hanno pre-

(a) Si veda specialmente il Launojo *L. c.* Art. 2. P. 1.

preso a difendere, quanto all' altra, a cui hanno mosso la guerra. I sommi Pontefici sono stati da costoro realmente tacciati d' imprudenza, e d' usurpazione dei diritti altrui, alla quale essi non avevano mai pensato, ed ai Principi si è voluto togliere ciò, che loro appartiene.

Il Concilio di Trento non contradice alla sovrana podestà in riguardo al contratto civile, come la stessa non si oppone alla podestà della Chiesa in riguardo al sacramento.

Vengo finalmente al tempo del Concilio di Trento, ed al rinomato Canone: „ Chi dirà, „ che la Chiesa non abbia potuto costituire im- „ pedimenti dirimenti il matrimonio, o ch' essa „ abbia errato nel costituirli, sia anatemizzato (*). Il Concilio ha forse voluto attribuire con questo Canone alla Chiesa *l' esclusivo Diritto* di stabilire impedimenti matrimoniali? Si può facilmente rispondere a tal quistione, qualora si rifletta *al fine*, per cui è stato convocato il Sinodo universale di Trento. I Pontefici, i Vescovi, e i Padri radunati nel Concilio, non avevano niente a temere dai Principi Cattolici, ma dovevano temere assai dai Protestanti: la loro mira non era quindi punto diretta ad invadere i diritti dei Principi Cattolici, ma unicamente alla difesa e dichiarazione dei Diritti della Chiesa contro le novità lesive dei Protestanti.

Una tale novità temeva la Chiesa sull' oggetto del matrimonio, perchè i Protestanti volevano escluderlo dal numero dei Sacramenti; e ridurlo alla

---

(a) *Sessione 24. Can. 4. Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonii dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit.*

alla semplice condizione del Contratto civile. Da tal principio veniva da se la conclusione, che la Chiesa non aveva *niente* ad ordinare intorno il matrimonio, il quale in senso dei Protestanti era un mero Contratto civile; e che all' incontro *tutta* la podestà ne apparteneva ai Sovrani dello stato. Contro una tale conseguenza è stato dunque concepito il soprallegato Canone, e confermato coll' anatema della Chiesa; e però non punto contra i Principi Cattolici, che usassero del loro diritto in riguardo al *contratto civile*, e la mantenessero, senza con ciò pregiudicare al diritto della Chiesa in riguardo al Sacramento, rispetto al quale la podestà della medesima, di stabilire impedimenti, viene dai Principi cattolici tenuta per non meno certa, e decisa di quello, ch' egli è dimostrato il non averne la Chiesa in riguardo al contratto civile. Se però la decisione del Concilio di Trento avesse ad ogni modo qualche rapporto al Contratto civile, ciò sarebbe un effetto della *conferma* successiva per parte dei Principi, o pure perchè il Canone è stato fatto in forza della podestà da essi conferita alla Chiesa, atteso che i Principi hanno talvolta stimato opportuno in vista delle circostanze di permettere alla Chiesa la facoltà di costituire impedimenti anche in rapporto al Contratto civile.

Le disposizioni della Chiesa intorno il matrimonio sono soggette al Regio Pla-

Il Canone del Concilio di Trento ha dunque, come ogni altra ordinazione della Chiesa sul matrimonio, solamente per oggetto il *Sacramento*: ed anche in riguardo a questo è necessario distinguere ciò, che ne forma *l' essenza*, da quello, ch' è meramente *accessorio*; come pure ciò, che

cito, come tutti gli altri regolamenti Disciplinari Ecclesiastici,

che Cristo ha immediatamente istituito da quello, che non ha tal origine. L'essenziale del Sacramento, ciò che Cristo medesimo ha prescritto, è senza dubbio inalterabile. All'incontro ciò, ch'è stato introdotto dappoi dalla Chiesa, e segnatamente gl'impedimenti da essa stabiliti, appartengono di loro natura alla classe delle Leggi Disciplinari, e sono al pari di tutte le altre Leggi di questo genere soggetti al *Placito* dei Sovrani. Questo Placito dipende originariamente dall'arbitrio del Principe, e dalle circostanze, che lo hanno mosso ad accordarlo: e senza dubbio ciò, che in principio *poteva non* essere accordato, può rivocarsi in seguito per motivi gravi. La penetrazione del più saggio, ed illuminato Principe non è capace di prevedere tutti i cambiamenti possibili delle cose a venire. Ciò, che in tale combinazione di circostanze era utile, può cessare di esserlo, può divenire nocevole; quando succeda un cambiamento, una diversità nelle cose. Arrivando un tal caso, il Principe non ha solamente il diritto, egli ha anzi un positivo *obbligo* di rivocare il suo assenso, ch'era necessariamente vincolato alle circostanze, sotto, e in vista delle quali fu conceduto; e da quest'obbligo il Principe non può dispensarsi senza incorrere la taccia di avere trascurato il pubblico bene, di cui egli è destinato custode dalla Divina Provvidenza.

I nemici della dottrina di Gesù Cristo hanno cercato in ogni tempo di far valere per una delle più forti obbjezioni quella, che la medesima frapponga ostacoli al benessere temporale degli Stati. Sembrano in certo modo far causa comune co-

cogli avversarj della Santa nostra Religione que' Teologi e Canonisti poco prudenti, i quali, sotto il pretesto di essa, e della podestà legittima della Chiesa, pretendono legare le mani ai Principi in più d'un articolo, onde essi non sieno in grado di fare provvedimenti necessarj o utili. Ma no (risponde la più sana ed istruita parte dei Teologi): voi altri calunniate la dottrina di Cristo, e quella della Chiesa, unicamente fondata nella prima. La vostra imputazione non è che un falso commento. Il Redentore non ha certamente voluto, che la Religione da lui istituita possa impedire nella menoma parte la felicità temporale degli Stati. Come avrebbe egli voluto ciò nell'atto stesso, che il sublime suo Piano, fondato sulla carità, e sulla beneficenza, era apertamente diretto a dare una maggiore consistenza al benessere della società e degli uomini tutti; come pure a conservarlo vie più sicuramente coll'impulso d'un fine più elevato e puro, e mediante l'osservanza de' suoi precetti? no certamente. Tutto quello, che s'oppone al bene della società, che ne rallenta il progresso, che attraversa le disposizioni del Principe, tendenti all'aumento della felicità de' sudditi, non può riguardarsi come una parte della cristiana religione, ciò n'è piuttosto una mostruosa escrescenza, un essere estraneo al tutto, ch'è stato intrecciato contro la mente del Divino Institutore nel sistema d'una Costituzione unicamente fatta per la salute e felicità degli uomini. E quand'anche tali cose avessero in se un'apparente, od anche reale utilità; possiamo ad ogni modo essere sicuri, che la stessa utilità potrebbe ottenersi egualmente con altri mez-

mezzi, ed in una maniera più semplice, e più adattata allo spirito del vangelo.

Quelli pertanto che si lusingano d' avere guadagnato alla Chiesa ciò, ch' essi hanno voluto detrarre all' attività dei Principi, avrebbero dovuto considerare, che non solo il bene, ma fin anche l' esistenza della chiesa dipende almeno nei singoli stati e paesi dal bene dello stato. La religione cristiana si trova annientata in parecchie contrade, ov' essa fioriva una volta, unicamente perchè ivi andò in rovina il dominio che la proteggeva. Altri paesi vi sono, nei quali essa veramente non è del tutto esclusa, ma però languisce e sospira sotto il giogo; e, ciò ch' è peggio, ov' è data in preda all' ignoranza, ed alla barbarie. Questa considerazione sola basta per farci conoscere chiaramente, quanto egli sia contrario al proprio vantaggio, ed allo scopo della Chiesa di far andare in consunzione lo Stato, o almeno di cooperare al suo snervamento per causa d' un mal inteso attaccamento a cose meramente accidentali, che forse non portano alcun utile intrinseco; o almeno l' oggetto delle quali si trova pure d' altronde assicurato bastevolmente dalle Leggi dello Stato, e in ogni caso può ottenersi anche in altra via.

Il Principe *richiama* il Placito, accordato dapprincipio, allorchè le circostanze, sotto le quali esso emanò, sono *cangiate*; e una tale rivocazione è l' effetto delle sue premure per il pubblico bene: egli fa ciò per dovere. L' obbligo, che gl' incombe di rivocare il suo assenso, non

è cer-

è certamente minore nel caso, che soltanto *dopo qualche tempo* si manifestasse *l'effetto nocevole* della cosa, per cui il Principe prestò il suo concorso nella supposizione, e non altrimenti, che la stessa sarebbe per essere di vantaggio ai suoi Sudditi. La civilizzazione dei popoli, e la scienza legislativa, come tutte le altre, non giungono che per gradi alla loro perfezione. Una lunga esperienza, e profonda analisi ben tardi scoprono talora ciò che la Costituzione tiene di manco, o difettoso; e poco alla volta solamente s'incontrano i mezzi i più proprj, e sicuri, per cui si possa giungere più vicino allo scopo. Ben disgraziata sarebbe la sorte di parecchie nazioni, se in un tempo, ove altri popoli avanzano d'un piè veloce e fermo sul cammino, che li guida verso il massimo grado della loro consistenza e prosperità politica, quelle rinunziar dovessero alla speranza di liberarsi dagli annosi loro difetti per non altro motivo, se non perchè questi difetti, tuttocchè riconosciuti, sono in connessione con certe ordinazioni della Chiesa.

Finalmente se le disposizioni della Chiesa sono soggette esse medesime a *poter* essere cangiate secondo la diversità dei tempi e dei paesi, come in fatti si sono cangiate di sovente, il Legislatore politico si comporta senza dubbio secondo il dettame della prudenza umana, e del suo dovere, quand'egli non si lascia frastornare ne' provvedimenti, che gli vengono dettati dal vero bene de' suoi sudditi, per la circostanza di trovarsi l'oggetto in qualche rapporto con i regolamenti della Chiesa.

Applicazione di quanto sopra alla costituzione di S. M. l'Imperatore, alcuni articoli della quale vengon specialmente considerati.

Il bene dei sudditi è senza dubbio l'unica base della Costituzione Gioseffina sopra i matrimonj. Una più attenta considerazione di essa ci convincerà, che il Legislatore ha avuto due cose principalmente in vista: cioè in primo luogo di *conservare il bene*, che si trova nelle leggi che hanno sussistito finora; e in secondo di *emendarvi*, e supplire ciò, ch' era difettoso, od incompleto.

Nullità dei Matrimonj contratti da' *Minori* senza l' assenso dei loro Genitori o Tutori.

A quest' ultimo punto di vista dovendo riferirsi ciò, che la Costituzione contiene di più rimarchevole, spero di fare cosa grata al Lettore con mettergli sott' occhio un confronto imparziale delle anteriori leggi matrimoniali colle nuove, e con additare i motivi, e l' utilità delle singole emendazioni. La prima si presenta al §. III. ove *i Minori* vengono dichiarati inabili a contrarre il matrimonio, quand' essi non abbiamo riportato prima il consentimento del loro Padre naturale, e legittimo, ovvero in mancanza di esso, quello dell' Avo paterno.

Le leggi s' erano contentate finora d' impedire simili matrimonj col mezzo d' una coazione indiretta. Tale si era la liberazione dei genitori dell' obbligo di dotare il figlio o la figlia, che si fossero maritati senza il loro assenso; come pure la facoltà loro attribuita di escluderli dalla successione; o sia diseredarli. Questi mezzi però erano di gran lunga insufficienti al conseguimento del fine, il quale si è di preservare dalla seduzione l' immatura età, che per difetto di senno, e d' esperienza si deve presumere incapace di conoscere ciò, che sia del maggiore suo vantaggio.

gio. La speranza d'ottenere dopo qualche tempo il perdono dei genitori col mezzo delle preghiere, per l'altrui intercessione, od anche dai soli movimenti di compassione, sì naturali al Padre verso i figlj, non poteva che indebolire di molto l'impressione intesa dalle statuite pene; e il vincolo indissolubile del matrimonio rendeva frattanto il fallo senza rimedio accanto alla prospettiva della futura rappacificazione. Ogni qual volta poi il figlio possedeva un patrimonio indipendente dai genitori, erano tanto più vane le comminazioni della legge, mentre che il matrimonio era, e restava valido. Chi non sa, che non v'ha sagrifizio, che sembri troppo grande alla passione che cerca il suo sfogo; e che anzi la necessità stessa del sagrifizio non fa che accrescere il fuoco, e la violenza della passione. In qualunque caso poi al seduttore rimaneva la sposa col proprio di lei patrimonio, e la trasgressione della legge aveva il suo premio sicuro.

E' sempre un indizio d'imperfezione nella legge, allorchè un'azione è *proibita* dalla medesima, e che ciò non ostante, seguita che sia, essa viene riconosciuta *legittima, e valida*; ne può negarsi, che in ciò la legislazione fosse in contraddizione seco stessa. I minori erano e sono generalmente dichiarati inabili a fare contratti senza l'assenso dei loro genitori; e facendone essi, il contratto è in virtù della legge invalido e privo d'ogni effetto; si era fatto però un'*eccezione* in riguardo al contratto matrimoniale; vale a dire; quella stessa legge, che proteggeva l'età minore anche in cose di poca entità contro le fro-

frodi di altri, e la propria sua inesperienza, l'abbandonava poi nell'oggetto il più importante, da cui dipende la sorte della vita intera, e la lasciava in preda alla seduzione ed alla sua inconsideratezza. Ora questo assurdo è stato tolto di mezzo dalla nuova Costituzione: il matrimonio d'un minore contro la volontà dei genitori è in oggi non solamente *illecito*, ma anche reso *impossibile*, perchè invalidato per ogni e qualunque effetto. Lo stesso fondamento aveva già mosso l'Imperatrice Regina di gl. mem. a statuire una legge *annullativa* in riguardo alle promesse matrimoniali delle persone militari (*a*).

La legge, che proibisce agli Offiziali militari di maritarsi senza il previo assenso e permesso del Comandante, sussisteva anche prima, e da molto tempo; nulladimeno è detto nel preambolo del citato Editto Teresiano: „ accade, che offi„ ziali militari si maritano effettivamente contro „ la vegliante legge, o pure, ch'essi seducono „ colla promessa del matrimonio l'incauta gio„ ventù del Sesso femminile per indurla a se„ grete obbligazioni: ciò che li mette non solo „ di sovente in critiche ed infelici circostanze, „ ma cagiona di più un grave rammarico, ed „ inquietudine ai genitori, tutori, e parenti “. Per ovviare dunque a sì fatali conseguenze la savia Principessa, la quale non era meno sollecita in mantenere salvi i diritti della Chiesa di quello, ch'essa conosceva i proprj, dichiarò nulli, e di

(a) Editto o sia regolamento 8. Maggio 1756.

di niun valore i contratti matrimoniali, che venissero fatti da un offiziale militare senza saputa, e permesso del Proprietario del Reggimento, o del Comandante.

Quì forse taluno sarà in credere, che il Canone del Concilio di Trento, in virtù del quale vengono dichiarati validi i matrimonj contratti contro la volontà dei genitori, osta alla legge annullativa, sopra cui quì cade il discorso. Ma egli si rende manifesto dalle parole stesse del Canone (*) che vi si tratta solamente dei genitori, e in loro riguardo di statuire, se i medesimi possano invalidare o no colla propria podestà i matrimonj contratti dai loro figli senza il loro consentimento. Non vi è però nulla, che si riferisca alla podestà dei Sovrani, sulla quale il Concilio generalmente non entrò mai in deliberazione, e non volle, nè potè definire, o decidere cosa alcuna.

Non dissimulerò quì esser opinione di alcuni Teologi francesi, che simili matrimonj, quantunque siano in Francia dichiarati invalidi per ogni effetto civile in forza di Costituzione Regia, sussistano nulladimeno come Sacramento. Ma gli stessi Teologi confessano pure, che il contratto civile costituisce la così detta *materia* del

(*) *Jure damnandi sunt illi, qui falso affirmant, matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrata esse, & parentes ea rata vel irrata facere posse. Sess.* 24.

Sacramento. Vedano dunque eglino, come sia possibile, che ove non esiste alcun *soggetto*, ivi possa tuttavia esistere una virtù o *qualità*; e, per conseguenza, come il Sacramento possa aver luogo, ove manca la *materia* del Sacramento: in somma, come si possa concepire l'esistenza della forma senza soggetto.

Ben è vero, che alcuni di questi Teologi hanno immaginato di sostituire in vece del contratto civile, un non so qual patto *naturale*: ciò però non è, che una pura sottigliezza scolastica. A chiunque sa gli elementi del Diritto naturale e pubblico universale non può essere ignoto, che il Patto sociale ha trasferito nelle mani della Suprema podestà civile la *libertà naturale* dell'uomo per tutto ciò, che ha rapporto al bene comune della società; e che perciò nello stato civile non vi può essere quistione della validità d'un patto naturale, ove il Principe ha tolto colle sue leggi *l'abilità* di fare un tal contratto.

Impedimento della Parentela,

Il secondo articolo fra quelli, per cui si distingue la nuova Costituzione Imperiale Regia dalle precedenti leggi, è la *restrizione* dell'impedimento matrimoniale, che viene dalla parentela, al secondo grado; e però la soppressione di quelli, che prima sussistevano nel terzo, e nel quarto. Egli è un dovere d'ogni Legislatore di mettere nel più chiaro lume ciò, ch'egli intende prescrivere ai suoi sudditi in forza di legge. Trattasi di proibire un'azione? ed allora è necessario, ch'essa venga descritta, caratterizzata con tal precisione, che riesca poi facile ad ognuno di di-

distinguere ciò ch'è proibito da quello, ch'è permesso; affinchè alcuno non sia esposto al pericolo di trasgredire la legge contro la propria coscienza, e volontà;

All'opposto dunque non sarà conforme allo spirito d'una retta legislazione la legge, da cui venga proibita o finanche dichiarata invalida un'azione accompagnata da circostanze, sull'esistenza o non esistenza delle quali la maggior parte di quelli, che si trovano nel caso di doversi conformare alla legge, non saprebbe assolutamente procurarsi una cognizione sufficiente, e tale da potervisi acquietare.

Facciamo ora l'applicazione di questo principio alle leggi impeditive il matrimonio, che finora hanno sussistito in riguardo al terzo e quarto grado di parentela, e vediamo, se esse resistano a tale prova.

Se si fosse ritenuta la computazione civile dei gradi, l'impedimento del quarto grado non avrebbe nulla in se d'incompatibile, imperocchè un tal grado di consanguinità od affinità non comprendeva un numero di persone, sul quale non fosse agevole ad ognuno di avere una esatta contezza. Ma dopocchè fu introdotta dalle successive leggi una maniera di computare i gradi del tutto differente, cambiò pure l'effetto dell'accennato impedimento; e ciò, che prima non solo era possibile, ma anche facile, fu reso estremamente *difficile* se non *impossibile* affatto.

Secondo la computazione posteriormente intro-

dotta, la cognizione sino al quarto grado comprende non solo i discendenti dai due avi, e dalle due ave, non solo in oltre quelli dei quattro bisavoli, e delle quattro bisavole, ma anche la posterità intera degli otto tritavi e delle otto tritave in modo, che ciascuno il quale, essendo per contrarre un matrimonio, voglia essere sicuro di non incorrere l'impedimento della parentela, dovrebbe rendersi noti tutti i sedici tritavoli con tutta la loro discendenza per accertarsi, ch'egli, e la sua sposa non discendano da uno stipite comune paterno o materno.

Quante volte una sì dettagliata notizia, che rimonta ai tempi i più lontani, è soggetta ad insuperabili difficoltà nelle famiglie di antica nobiltà, le quali tengono un esatto registro della loro genealogia? Come dunque può supporsi possibile un'eguale cognizione fra semplici cittadini, fra la gente della campagna, e fra le infime classi del popolo? Si può affermare francamente, che fra mille persone appena potrebbe trovarsi una sola, che sia in grado di rendersi conto di ciò, che l'impedimento del quarto grado suppone.

La verità di questo riflesso diviene ancora più evidente, quando si consideri la frequenza delle odierne emigrazioni degli uomini dal loro suolo natale, la loro dispersione in lontani paesi, la grande estensione di molte famiglie, e la lontananza del tempo, da cui una tale cognazione prende la sua origine: circostanze tutte, che qui voglion essere contemplate. Qualora per computare l'intervallo dal tempo dei tritavoli sino al di-

discendente, di cui si tratti, si contino solamente *venticinque* anni per ciascuna generazione; ne risulta lo spazio d'un *secolo* intero, al principio del quale dovrebbe rimontarsi. Ora non di rado le femmine divengono madri anche dopo il quarantesimo anno della loro età, e vi sono figli procreati da un Padre sessagenario: ne' quali casi presso alcune famiglie appena basterebbero *due cent' anni* per arrivar all' origine del quarto grado.

Le difficoltà, che devono incontrarsi rispetto *al tempo* in questa maniera di computare i gradi, già per se stessa quasi impraticabile, crescono ancora molto più in riguardo al *numero delle persone*, alle quali essa deve estendersi tutte le volte; che l' uno degli sposi, o ambidue sono nello stato vedovile; poichè in questo caso vi entra di più l' impedimento dell' affinità, talmente che l' uomo, il quale voglia sposarsi con una vedova, sarebbe tenuto di sapere anche tutti i sedici tritavoli del primo marito della sposa colla loro discendenza; e finalmente, qualora fossero entrambi vedovi, sarebbe necessario per aver cognizione di tutta la consaguinità ed affinità sino al quarto grado, di rinvenire i sedici tritavoli, e loro discendenti da quattro lati.

Suppongasi ora in via d' adequato, che da ciascun matrimonio, che deve entrare nel computo, nascano solamente due figlj; e pongasi in oltre la favorevole circostanza, che ninno dei tritavoli o tritavole, come pure dei bisavoli e bisavole, siasi maritato due volte, e però, che per questo verso il numero non sia stato accre-

sciuto da nuove affinità; in tal supposto vi saranno però sempre *due cento cinquanta persone* a un di presso nella linea laterale, alle quali osterebbe l'impedimento della parentela in ordine al matrimonio. All'incontro nell'ipotesi, che uno o più bisavoli, o bisavole avessero avuto più di due figlj; ovvero, che ciascun bisavolo, o ciascuna bisavola ne avesse avuto due solamente, da matrimonj però diversi ne diverrebbe più che duplicato il numero delle persone, le quali sarebbero impedite dal maritarsi fra di loro per causa dell'attinenza. E come mai sarà possibile in tal caso di averne notizia, o pure di farne la ricerca? Si può dunque ritenere per cosa sicura, che quasi tutti i matrimonj, a riserva di quelli fra nobili famiglie, sono stati finora contratti all'azzardo; e che gl'impedimenti legali, tuttocchè stabiliti e noti, in gran parte non sono stati osservati.

A tutto ciò si riunisce una circostanza, che in più riguardi è della maggiore conseguenza. Le leggi hanno per tutti i casi la provida mira di *assicurare* possibilmente il dritto di *proprietà*, e di ovviare alla perpetuazione delle liti. A questo fine si è introdotto il benefizio della prescrizione, come pure quello del lungo possesso accompagnato dalla buona fede: con questi due mezzi si può conseguire finalmente la legittima proprietà di beni mobili ed immobili, quand'anche il primo acquisto non fosse stato tale.

Ma in riguardo ai matrimonj la legislazione ecclesiastica ha adottato il principio, che la *prescri-*

scrizione non vi può aver luogo. Siasi dunque pure contratto il matrimonio da due persone d'altronde abili, e con tutte le solennità prescritte; abbia sussistito la convivenza conjugale per trenta e più anni; ne sieno nati figlj, e nipoti dai figlj; scoprasi dopo ciò l'impedimento della cognazione, od affinità: ed ecco reso invalido il vincolo non solo da questo tempo, ma anche *retroattivamente* fino dal primo suo nascimento; nè v'è modo di renderlo legittimo, se non qualora amendue le parti vi consentano, e ne abbiano riportato la dispensa. Che incertezza nello stato della società è mai questa? e chi non vede le confusioni, che ne possono derivare alle singole famiglie? E' noto dalla storia, che l'impedimento della parentela fu esteso successivamente fino al *settimo grado*, computabile secondo la regola del diritto canonico. Innocenzo III. Papa riconobbe, che un tal impedimento non *poteva* osservarsi generalmente senza gravi inconvenienti, e che perciò non sarebbe stato osservato. Egli lo ristrinse dunque al quarto grado, adducendo per motivo, che ciò conveniva; *perchè il corpo umano contiene quattro umori, i quali sono composti de' quattro elementi* (*).

La libertà naturale dell'uomo per il matrimonio, la fortuna delle famiglie, il bene dello stato sono dunque cose di sì poco valore, che nulla importava di commetterle all'avventura per un motivo, che nè pure nell'ignoranza di quei tempi

(*) *Cap. 8. de consang.*

pi poteva essere sopportabile? Ma qualunque siano le ragioni apparenti, che si sarebbero potute allegare, egli è chiaro, che alcuna non sarebbe stata sufficiente in paragone dei gravi incomodi, che provengono da questa legge proibitiva.

Per la restrizione dell'impedimento dell'affinità militano gli stessi motivi, ed anche in una maniera più forte, e però sarebbe superfluo l'aggiungere ancora qualche cosa a quanto è già stato detto in tal proposito. L'impedimento dell'affinità, che sia nato da *commercio naturale* fuori del matrimonio non è toccato nella nuova costituzione. Il legislatore ha avuto in tal silenzio presenti i costumi, e ciò che si deve alla pubblica onestà. Non sarebbe certo esemplare, se tali casi o già seppelliti nell'obblio, o rimasti sempre occulti, dovessero dopo molti anni, e con pubblico scandalo rivangarsi, e venire al giorno, acciò ne sia comprovata in giudizio l'invalidità del matrimonio. Gl'impedimenti, che nascono dalla così detta cognazione *legale*, e *spirituale* sono sì poco attesi dagli odierni costumi, e leggi, ch'essi non meritavano una speciale provvidenza. Tali impedimenti hanno ristretto di troppo *la libertà* di maritarsi, ed il bene pubblico esige generalmente, che i matrimonj vengano facilitati per quanto è possibile.

Impedimento per causa d'adulterio.

Nel §. XVIII. *gli adulteri, e le adultere sono dichiarati inabili di contrarre un valido matrimonio, quando l'adulterio sarà stato provato giudizialmente avanti che il matrimonio sia effettuato* fra di loro. In riguardo all'impedimento, che na-

nasce dall'adulterio, la Chiesa si uniformò per lungo tempo alle sanzioni imperiali, dalle quali fu tolta ogni speranza di maritarsi fra di se a coloro, che avranno commesso questo delitto (*). In coerenza a queste leggi anche il Concilio Triburtino dell'anno 895. pronunziò sopra due casi, nel primo dei quali le due parti s'erano *con giuramento* imposto obbligo di sposarsi; e nell'altro lo stesso delitto era accompagnato *dall'uccisione dell'altro conjuge*. Quantunque il Concilio probabilmente non avesse inteso di far valere la sua decisione, come una legge generale, e di *limitare* la medesima ai due casi, consimili a quelli, che allora erano in quistione, invalse nulladimeno nel tratto successivo la *limitativa interpretazione*. Ma la costituzione imperiale regia è in ciò lodevolmente diretta a mettere un argine al vizio ed alla corruzione dei costumi; e senza dubbio questa mira viene più adequatamente riempita, e la legge deve sortire un più pieno effetto, allorchè essa percuote ogni adulterio senza eccezione. E' stato dunque un ottimo divisamento quello di repristinare in ciò le antiche leggi romane, e di rimetterle in verde osservanza. Qual oggetto è più degno dell'attenzione del legislatore di quello, che lo è la conservazione dei buoni costumi, con i quali la pubblica non meno che la domestica felicità è sì strettamente congiunta, ch'essi possono riguardarsi, come il sostegno fondamentale della società politica? La sto-

(*) *Caus. XXXI. q. I. Cau. I. S. Augustin. I. I. de nuptiis & concupisc. c.* 10.

Storia c' insegna ad ogni pagina che la rovina degli stati grandi o piccioli ha sempre cominciato dalla depravazione dei costumi. Ognuno poi comprende, quanto egli sia più facile di prevenire il male, allorchè esso si mostra ancora in lontananza, che non è il farlo retrocedere, preso che abbia piede nello stato. E questo è lo scopo principale della legge, di cui ora parlo. Vi si è però apposta con riflesso la condizione; che l' adulterio debbà essere giudizialmente provato, avanti che sia contratto il matrimonio. I *Delitti occulti* appartengono propriamente al foro della coscienza, a cui non si può convenevolmente attaccare la validità delle azioni esterne.

Così pure le sequele del caso, ove *lo sposo soltanto dopo contratto il matrimonio venga a scoprire la gravidanza della sposa proveniente da un terzo* (*), sono troppo serie, e d'una troppo sensibile influenza sulla felicità domestica, e la quiete d'animo del marito per tutto il tempo della sua vita, perchè il legislatore non si trovi autorizzato, ed anzi obbligato ad ovviare a questo male: ciò che si è fatto con dichiarare legalmente inabile una persona, che si trovi in sì riflessibile circostanza, a contraere alcun matrimonio con un altro uomo, semprechè essa non gli abbia manifestato prima il suo stato.

A chi appartenga la cognizione giudiziale di questi ed altri impedimenti.

Nei rimanenti articoli la nuova costituzione Imperiale regia conviene quasi interamente colle leg-

(*) §. *XFVI.*

leggi, ch' erano per l' addietro in vigore. Resta quindi soltanto a considerare, per qual fondamento sia stata trasferita nel *giudice secolare* la cognizione e decisione *sopra gl' impedimenti matrimoniali* per i singoli casi dubbj o controversi, mentre ciò sembra contrario a quanto fu dichiarato dal Concilio di Trento, secondo il quale le cose matrimoniali appartengono al foro ecclesiastico (*). Che a colui, il quale ha la podestà di *fare leggi*, competa pure il diritto di giudicare, se, ed in quanto alcuno de' suoi sudditi le abbia trasgredite o no; come pure il diritto di dichiarare nei singoli casi, se i medesimi sieno compresi o no sotto la legge; ciò è una verità riconosciuta da tutto il mondo. Essendosi dunque dimostrata la podestà, che ha il Principe di fare leggi sopra il matrimonio, come *contratto civile*: non v' è nè pure alcun dubbio *in generale*, che gli competa egualmente il diritto d' interpretare, d' applicare, e d' eseguire le stesse leggi.

L' ora citata dichiarazione del Concilio di Trento, la quale sembrò troppo dura allo stesso Legato Pontefício Cardinal Morone, a motivo dell' aggiuntovi anatema, non può dunque avere un senso, o rapporto diverso da quello del sopraccitato quarto Canone della sessione 24, che verte sul diritto della Chiesa in riguardo agl' impedimenti: vale a dire, non vi si parla del matrimonio, se non in quanto esso è *Sacramento*, e in quanto i protestanti, secondo i principj de' quali il

(*) *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit. Sess. 24.*

il matrimonio è un mero contratto civile, avevano preteso di togliere alla Chiesa anche in questa parte ogni giudizio, cognizione, inspezione, e disposizione relativa. Ma questo decreto del Concilio non riguarda punto i Principi cattolici, i quali non hanno mai posto in dubbio la qualità di Sacramento; è però neppure il diritto della Chiesa di conoscere e di decidere, se il Sacramento in tal caso esista o no? Se siansi adempite le condizioni, da essa prescritte a chi intende di riceverlo? così pure di tutti gl' altri dubbj, che possono nascere per rapporto al Sacramento.

Del rimanente le formalità giudiziali, che si rendono necessarie nella disamina degl' impedimenti matrimoniali, poco si convengono allo spirito dell' antica, e vera disciplina della Chiesa; e si deve presumere con ragione, che la Chiesa abbia in mira di esercire non tanto l' officio *di giudice*, quanto l' officio *pastorale*, il quale consiste nell' istruzione, e paterna ammonizione di quelli, che hanno bisogno di tal rimedio.

Quando poi si voglia estendere ad ogni modo il diritto giurisdizionale della Chiesa anche al contratto civile, la natura della società politica, e lo scopo essenziale della Chiesa non permettono di attribuire a questo diritto, o, più propriamente parlando, all' *istantaneo esercizio di esso* un altra origine salvochè quella della podestà *trasferita*, o *tacitamente rimessa* nella Chiesa dai Principi. Quest' ultimo è il caso di quanto si praticò al tempo del Concilio di Trento, ove i

So-

Sovrani *non* furono *contrarj*, che da' soli giudici ecclesiastici si decidessero le cose matrimoniali; e però alcun particolare non poteva impugnare tale loro giurisdizione, nè declinare questo foro di suo arbitrio nei casi che vi erano soggetti. Siccome però in tale permissione, o concessione i principi agivano secondo il loro beneplacito, e in vista di ciò, ch' era loro parso convenire alle circostanze; così dipende egualmente dal loro arbitrio il richiamare a se, atteso il cambiamento del tempo, e delle circostanze, la da se *conferita giurisdizione*, ed il farla esercitare dai proprj loro giudici.

Più ragioni sembrano aver determinato l' autore della nuova costituzione, ch' è l' oggetto del presente discorso, a richiamare la giurisdizione matrimoniale al foro secolare. Che le giudicature di quest' ultimo siano composte di uomini egualmente intelligenti, imparziali, ed onesti, si avrebbe torto di dubitare. Egli è poi sicuramente più convenevole, che la disamina delle varie circostanze, solite concorrere nelle cause matrimoniali, venga eseguita da' giudici secolari; senza dire, che si deve supporre in essi una maggiore pratica cognizione tanto delle singole leggi, quanto delle massime, e dei rapporti dell' intero sistema della vigente legislazione.

In oltre, siccome la dispersione delle leggi nelle diverse loro fonti è la causa di molti e gravi disordini; così pure è aperto l' adito alle più nocevoli conseguenze, allorchè *l' applicazione*, e l' *esecuzione* delle leggi dipende da diversi tri-

tribunali, e massime da tali, i quali, a giudicare dietro l'esperienza, non lasciano sempre sperare, ch'essi saranno per secondare le viste del legislatore con quella armonia, e con quello spirito patriotico, e scevro d'ogni altra mira, il quale si rende indispensabile per il bene dello stato.

Separazione dalla tavola e da letto.

Fra i salutari effetti, che si devono attendere dalla nuova costituzione matrimoniale, il più benefico è poi quello, che si è avuto in vista nel §. XLV e XLVI riguardante la separazione de' conjugi dalla tavola e dal letto, la quale in virtù della nuova legge non dovrà più essere in avvenire un oggetto della *giudiziale cognizione*, ma potrà effettuarsi solamente col mezzo d'un volontario accordo dei maritati a voler vivere separatamente.

Importa infinitamente alla Chiesa ed allo stato, che i matrimonj rimangano, per quanto è possibile, nella loro forza, e che la concordia conjugale non soffra alterazione alcuna. Perciò si ha sempre creduto, che fosse principale incumbenza del giudice ecclesiastico quella di procurare piuttosto la *riconciliazione* de' conjugati discordi, che di decidere fra di essi con *sentenza*. Ma come si può sperare un felice successo da tale mediazione, dopochè la querela è portata in giudizio, e che con essa sono stati rivelati, e resi per così dire pubblici i più occulti delitti e vizj dell'una o dell'altra parte, non senza grave sua ignominia; e dopocchè dai rimproveri, e dalle recriminazioni prodotte vicendevolmente è stata fomentata piuttosto la reciproca avversione,

ne, ed animosità, e fors' anche portata al grado d' un odio deciso dalle amarezze inevitabili nel calore degli atti giudiziali? All' incontro se la separazione dalla tavola e dal letto non è, che l' effetto d' un volontario concerto, e dello scambievole consenso dell' uno, e dell' altro conjuge, sarà molto più facile il ricondurli dopo qualche tempo alla pace, ed alla maritale convivenza; attesochè almeno non vi si opporrà una positiva ostinatezza; nè la ripugnanza di cedere, essendo la separazione seguita senza pubblicità, senza strepito, e senza scambievole contumelia, anzi col volontario accordo d' ambe le parti.

E' poi vano il timore, che la nuova legge possa rendere più *frequenti* le divisioni dei conjugati: essa deve anzi diminuirle, poichè vi si prescrive per necessaria condizione il reciproco consenso, non così facile, attesochè sono ordinariamente discrepanti le mire e gl' interessi dell' una e dell altra parte; quandochè prima si poteva effettuare la separazione da *una sola parte* col mezzo della coazione giudiziale.

Quando poi si faccia riflesso alla difficoltà aggiunta dal legislatore, non senza il suo fine, mediante l' altra condizione, che impone l' obbligo ai separandi *di transigere* previamente sopra ciò, che ciascuna parte vorrà ritenere, o farsi restituire dei proprj o comuni beni, si dee piuttosto concludere da chiunque è capace d' un giudizio equo ed imparziale, che la legge anzichè favoreggiare le separazioni, vi mette piuttosto un ostacolo, e ne impedisce la precipitanza.

Quì

Quì però dirà qualche Teologo pregiudicato, che una tale separazione non dovrebbe essere permessa senza l'intervento del Vescovo; poichè, secondo l'opinione di alcuni, l'arbitraria divisione dei conjugi è uno dei casi *riservati* all'assoluzione del Vescovo. Per rispondere a questi Teologi io non mi diffonderò in osservare, che l'oggetto della riserva non può essere se non una separazione tale, che siasi fatta arbitrariamente da una sola parte, e malgrado l'altra; ed ove per conseguenza il diritto altrui è stato violato, o reso frustaneo. Non entrerò neppure ad esaminare il fondamento di simili riserve; mi basta di avvertire, che la riserva dell'*arbitraria separazione*, di qualunque specie questa siasi, cessa per se stessa di aver luogo, quando *ambe le parti* sono d'accordo, e che la separazione è *permessa* dalle leggi del Sovrano. L'assoluzione presuppone necessariamente l'esistenza d'un *peccato*: ora un'azione permessa dalle leggi dello Stato, l'uso d'un diritto accordato dal Principe non è, nè può dirsi *peccato*, vale a dire un'*azione contraria al dovere*; e il volerla dichiarare per tale sarebbe un manifesto attentato contro ai diritti di sovranità, una dottrina sediziosa. Persuaso, come sono, della doverosa sommissione del Clero agli ordini del legittimo suo Principe, io penso di non ingannarmi in credere, ch'esso sia penetrato di tutto l'abborrimento che merita una simile idea, e non meno convinto di doversi riguardare la *disubbidienza alle pubbliche leggi* come uno dei più *gravi peccati*.

Questa parte della costituzione è anzi quella, da

da cui si manifesta nella maniera la più luminosa il provido e vivo interessamento del Sovrano per la durevolezza dell' unione conjugale. Se in questa mira si è ristabilita l' originaria competenza dei giudici secolari per le cause matrimoniali, quella dell' *effizio pastorale* del Clero non vi è poi messa da canto. Vi è anzi attribuita alla cura spirituale del Parroco una maggiore attività, essendo prescritto al §. XLVI che i conjugi, i quali si presenteranno avanti il giudice, o superiore secolare per la loro separazione, *non* debbano *ascoltarsi*, *quando non abbiano portato seco un attestato in iscritto del Parroco*; e che il medesimo debba „ prima impiegare per la riconci- „ liazione le più efficaci esortazioni sull' obbligo „ di coscienza, come pure tentare ogni mezzo „ della persuasione; e però ch' egli non possa ri- „ lasciare l' attestato, se non dopochè saranno „ rimasti infruttuosi tutti questi tentativi.

Acciocchè però l' impossibilità di effettuare la separazione senza il consenso di ambe le parti, non serva d' incitamento all' uno dei conjugi a *maltrattare ingiustamente* l' altro, ovvero ad *esporlo alla seduzione*, *ed alla depravazione dei costumi*, è provveduto nel §. XLV mediante la riserva alla parte offesa *dei consueti rimedj di giustizia*, ch' essa è in diritto d' implorare per sua difesa, e sicurezza. Si sarebbe però fatta la più assurda scissione di oggetti, fra di se riuniti e connessi dalla natura delle cose, qualora tali rimedj si dovessero cercare, ed ottenere altrove, che presso il giudice, a cui spetta di provvedere in ogni altra occorrenza alla sicurezza ed inden-

nità de' singoli cittadini. Il giudice secolare ha poi in mano una maggiore podestà coercitiva, e compulsiva contro i renitenti, ed è fornito di più mezzi per garantire, e far adempire ciò, che sia stato da lui aggiudicato alla parte lesa, di quello che non lo è il giudice ecclesiastico, il quale, allorchè si tratta dell'esecuzione di mezzi forti, e coattivi, è poi sempre obbligato di ricorrere all' assistenza del braccio secolare.

Dispense. L' immediata connessione degli oggetti, finora da me contemplati, mi ha imposto la necessità di non separarli nel contesto del discorso. Ora però mi rimane ancora a dire qualche cosa sul §. XVI della costituzione, che concerne le *dispense*. Ancora quì non devo dipartirmi dal principio già più volte mentovato; in conseguenza del quale la podestà di *abrogare* la legge nei singoli casi non può appartenere se non a chi possiede il diritto di statuirla generalmente e per tutti. Ora la dispensa altro non essendo, che *una deroga* alla legge universale per il caso particolare, sul quale essa cade, ne siegue, che il diritto di dispensare sopra il contratto civile compete unicamente al Sovrano dello Stato. Se poi il medesimo ha stimato opportuno di rimettere, o di lasciare l'esercizio di tal diritto ad un altro, questi non può agire in ciò in *proprio nome*, ma agisce soltanto in quello del legislatore, e come suo *delegato*. Dapprincipio gl' Imperatori Romani non giudicarono acconcio di rimettere in altri la loro podestà di accordare dispense matrimoniali: essi medesimi vollero dispensare, e dispensarono su quest' oggetto dalle loro leggi sen-

senza alcun dubbio, e senza che alcuno osasse contraddirvi nella menoma parte. Il celebre Cassiodoro ci ha lasciato persino una formola di tali dispense concedute dagl' Imperatori, la quale fu poi anche adottata da Teodorico Re degli Ostrogoti. Sono osservabili in questa modula le seguenti parole: „ Ammiriamo il ritrovato, e lo„ diamo il temperamento, per cui è stato ri„ messo al giudizio de' Principi, ai quali spetta „ di governare i costumi dei popoli, di poter „ allentare in prudente modo il freno alla con„ cupiscenza (*).

L' Imperatore GIUSEPPE II. nel citato §. XVI non fa uso della sua podestà; egli si contenta di riservarsi l' inspezione, e la *preliminare cognizione*, se i motivi, per i quali viene cercata la dispensa dall' impedimento dei gradi proibiti, sieno bastevolmente gravi. In dipendenza poi dalla permissione, che si avrà impetrato dal trono nei singoli casi, è lasciata la libertà alle parti di rivolgersi al giudice ecclesiastico. Sarebbe da desiderarsi, che più riflessi d' importanza non avessero resa necessaria al savio Principe questa cautela. Per poco che si confronti la pratica, e la facilità delle decisioni invalse per il passato con ciò, che fu dichiarato dal Concilio di Trento,

(*) *Admiramur inventum, & temperiem rerum laudamus hoc ad Principem fuisse remissum judicium, ut qui populorum mores regebat, ipse & moderata concupiscentiæ frena relaxaret. Cassiodor. L. VII. varior. Cap. XLVI.*

che alcuni vorrebbero mettere in contrasto colla nuova costituzione Imp. R. tanto sulle dispense in generale, quant' anche e particolarmente su quelle dall' impedimento del secondo grado (*) egli sarà difficile di non accorgersi delle fondate ragioni, che ha avuto il legislatore, come pure dell' equità, e provvidenza, che lo hanno mosso a voler essere informato in ogni caso de' motivi, che possano avere i suoi sudditi di volersi maritare entro a tal grado, come pure di quelli, che sembrino sufficienti al giudice ecclesiastico per fare una eccezione dalla legge generale.

Colla stessa moderazione della sua podestà, e del suo diritto il Monarca ha voluto nella seconda parte del §. XVI lasciare all' arbitrio delle persone congiunte di sangue, o per affinità, le quali in virtù della nuova costituzione non sono inabili a contrarre fra di se il matrimonio, di dirigersi, soltanto però ai loro Vescovi, qualora esse credano aver bisogno della dispensa. Questa permissione dimostra il riguardo pietoso del Principe

(*) Le parole del Concilio sono le seguenti: *In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro idque ex causa & gratis concedatur. In secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos Principes, & ob publicam causam. Sess. 24.* Per il contratto matrimoniale o non deve concedersi alcuna dispensa, o ciò deve farsi rare volte, e non altrimenti se non qualora vi sia buon motivo, ed allora si accorderà la dispensa *gratis*. Nel secondo grado non si accordi mai la dispensa, se non fra grandi Principi, e in riguardo alla pubblica causa.

cipe alla debolezza di quelli, che si facessero scrupolo di fare uso della facoltà, che loro è compartita dalla legge, e principalmente il riguardo alle persone imbevute fino dalla gioventù di certi pregiudizj, che nella matura loro età le impediscono dal vedere tutta l'estensione dei diritti di Sovranità. La condiscendenza dell' Imperatore lascia con ciò a tali anime, angustiate per difetto di più sodi lumi, aperta la via, e il mezzo di tranquillizzare la spaventata loro coscienza.

Dall'altro canto però sarebbe troppo il pretendere, che il Sovrano debba imporre un obbligo positivo ai suoi Sudditi di presentarsi al Vescovo in *ogni caso*; quandochè la costituzione non ha per oggetto, che il solo contratto civile. Se però i Vescovi saranno uomini illuminati, e liberi da ogni estraneo attaccamento; se essi penseranno da buoni patrioti, e concorreranno di buon grado a mantenere su quest' articolo il vero bene della Chiesa sì strettamente connesso col bene dello Stato; se finalmente sarà loro principale cura di non lasciar mancare al popolo una sola istruzione, si dileguerano ben presto i dubbj, e però anche le inquietudini di coscienza che ne derivano. All' incontro ove l'impegno di qualche Vescovo fosse diretto a perpetuare le storte idee nel suo gregge, ed a fomentare con tal mezzo, e fors' anche ad accrescere la perplessità delle coscienze dilicate; veramente io non saprei, se non converrebbe in tal caso compiangere, anzichè la poca disposizione dell' intelletto, piuttosto la poca dirittura del cuore.

E chi,

E chi, il quale non abbia l'animo preoccupato, potrebbe non riconoscere come giusta la disapprovazione, che un contegno sì contrario ai doveri civili e pastorali sarebbe soggetto ad attirarsi per parte dello Stato?

Molto quì resterebbe a dire sulla maniera, colla quale si è proceduto in passato nella concessione delle dispense. Ma piuttosto che di dire cose meno atte all'edificazione dei fedeli, è meglio di non parlarne affatto, solamente credo dover quì rammemorare un generale principio. Sopra questo, come sopra ogni altro oggetto della pubblica amministrazione, o non si facciano leggi, o non si concedano dispense, o almeno si concedano più di rado che sia possibile. Meno poi che mai vi deve aver luogo la dispensa, ove difficilmente può evitarsi il sospetto di privato interesse o guadagno, ed ove non si ha alcun riguardo al pubblico bene, il quale solo può in qualche modo risarcire la breccia, che si fa alla legge colla deroga.

Un Principe, che vuole veder *osservate da tutti* le leggi che sono *scritte per tutti*, che non ne vuole esente chicchessia senza i più gravi motivi, il quale opera egli stesso secondo questi principj, e non n'eccettua i suoi, non ha niente a rimproverar a se stesso, nè motivo di temere il giudizio d'altri.

Dal §. XXX. sino al XXXIV. è prescritta una esatta norma per ciò, che concerne le denunzie o pubblicazioni; e segnatamente al §. XXXIII. quel-

quelli, che vorranno esentarsi in avvenire dalla triplicata pubblicazione, vengono obbligati a riportare la licenza del giudice, o superiore secolare competente. Che il Principe possa prescrivere la previa pubblicazione di ciascun matrimonio, e poi derogare a quest' obbligo secondo la natura dei casi, non si potrebbe controvertire se non da chi osasse impugnare generalmente i diritti di Sovranità in rapporto al matrimonio. E' poi dovuta all' equità del Sovrano la fiducia in riguardo ai *buoni motivi*, ch' egli ha avuto, tuttochè non pienamente noti a ciascuno, per riservare a se la concessione di questa dispensa, o pure per rimetterla nella facoltà de' suoi giudici.

Per quanto il Concilio di Trento si fosse dimostrato zelante per la *pubblicità* dei matrimonj, si sono nulladimeno trovate le vie per conservare una spezie di *matrimonj segreti, o di coscienza*. A tal effetto s'era introdotta la pratica di procurarsi la dispensa dalla pubblicazione del matrimonio; poi di prendere bensì la benedizione dal Parroco in presenza di due testimonj, ma di farsi al tempo stesso promettere da lui il più rigoroso segreto. Finalmente simili matrimonj non si annotavano mai negli ordinarj libri o registri della Chiesa, ma in un *protocollo separato*.

Ora cosa più, che una sì tortuosa pratica era valevole per eludere le savie ed importanti mire del Concilio di Trento? Poteva accadere facilmente, che la morte del Parroco, o pure quella dell' uno o dell' altro dei due testimonj facesse

perire

perire la pruova della *verbale deposizione*. Non meno era facile *la dispersione* del protocollo separato, in cui doveva registrarsi la dispensa della pubblicazione, e la seguita benedizione sacerdotale, massime allorchè il Vescovo o il Parroco veniva trasferito da un luogo ad un altro. *Qual fede* poi poteva meritare un tal protocollo, che portava per così dire in fronte il segno della sua irregolarità, appunto perchè doveva essere tenuto segreto? Posto dunque, che sotto tali circostanze alcuno avesse voluto abusare dell'impetrata dispensa, ed impugnare il proprio matrimonio in un collo stato de' figli in esso procreati, ecco che si trovavano verificate le male conseguenze, che nascono dall' incertezza dei matrimonj, ed alle quali il Concilio ha voluto precludere l' adito mediante la pubblicità delle prescritte solennità. Ma ciò ch' era riflessibile in riguardo al Sacramento, ed alla Chiesa, non lo è meno in riguardo al contratto civile, allo stato, ed alle singole famiglie. Tale donna poteva come vedova pretendere in riguardo ai meriti del marito una pensione dallo Stato, poteva in virtù dei patti matrimoniali chiedere il suo mantenimento vedovile a private famiglie, ed esserne sicura vita sua durante, mentre però nè l'uno nè l'altro le competeva nel caso, ch'essa era passata a seconde nozze, le quali però era in suo potere di celebrare segretamente nel modo sopraddetto, e di tenerne poi all'oscuro chi aveva interesse di saperlo. I figli poi, nati da tal matrimonio, potevano essere facilmente posti in uno stato da non potersi sapere con sicurezza nè da essi, nè dai loro discendenti la vera loro ori-

origine, e per conseguenza rimanere privi dei loro diritti naturali, e civili. Aggiungasi lo scandalo, che doveva nascere naturalmente dalla familiarità, con cui simili persone si trattavano, od anche vivevano insieme; le quali, senza voler comparire conjugi in faccia al mondo, si dimostravano però tali colla loro intrinsichezza, e colla loro maniera di vivere; e se pure riusciva loro d'ingannare l'attenzione del pubblico, non era però possibile di sfuggire gli occhi sagaci dei domestici.

Nè i motivi di coscienza, ch'erano soliti allegarsi il più delle volte sotto mendicati pretesti per mascherare l'interesse privato, la vanità, o ben anche una certa leggerezza d'animo, sono tali da poter equilibrare il male delle nocevoli conseguenze che derivano da simili matrimonj clandestini. Generalmente (sono le parole di altra più recente legge dell'Imperatore, degna di essere nota a tutta l'Europa) „ *i matrimonj di coscienza* sono un ritrovato dell'orgoglio gen„ tilizio, e di altri pregiudizj invalsi nella so„ cietà. Chi arrossisce di fare pubblicamente un'„ azione, deve astenersene anche in segreto. „ All'incontro chi si è risolto a farla nella con„ vizione di trovarvi la sua fortuna e contentez„ za temporale, deve avere l'animo forte abba„ stanza per mostrar la fronte ai pregiudizj.

Prima di concludere il presente discorso, volgiamo lo sguardo al complesso della nuova costituzione. Chiunque non è vincolato da pregiudizj, nè acciecato, o reso parziale da seconde viste

viste, vi ravviserà dappertutto le traccie della più matura riflessione, la mira diretta unicamente al bene de' sudditi, ed all'esigenza delle circostanze; il Principe amante i suoi cittadini, e non meno sollecito per la salvezza de' buoni costumi, che per la quiete, e contentezza domestica delle famiglie; vi si riconoscerà in oltre il legislatore, che ben sapendo i suoi diritti, gli sa anche far valere ove lo richiede il bene del suo popolo, senza toccare i diritti altrui; ed il quale, senza rinunziare alla sua podestà, non ne fa però tutto l'uso, ch'essa in se comprende: finalmente vi si vedrà il Sovrano, il quale ben lontano dallo spirito di novità, conserva il bene, ov'egli lo ritrova; ma che superiore egualmente ad ogni vano riguardo, e risoluto, rimuove il male, ovunque esso abbia la sua sede, e lo corregge per la maggiore felicità de' suoi sudditi.

Qualora però con tutto ciò l'esperienza dell'avvenire facesse conoscere, che la nuova costituzione non è sufficiente a prevenire ogni male in un oggetto sì difficile; o che essa è accidentalmente accompagnata da qualche incomodo; la sua sorte non sarà in ciò diversa da quella di tutti gli umani provvedimenti, i quali, appunto perchè umani, sono di loro natura sempre imperfetti: ben ritenuto pure, che anche la più assoluta perfezione, che possa concepirsi in astratto, cessa di essere tale in certi tempi, e sotto certe circostanze, e relazioni.

JOSEPHUS II. Dei gratia electus Romanorum Imperator, ſemper Auguſtus, Germaniæ, Hungariæ, & Bohemiæ Rex, Archidux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Mediolani, & Mantuæ &c. &c. &c.

FERDINANDO Principe Reale di Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, e di Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale nella Lombardia Auſtriaca.

AVENDO SUA MAESTA' fatto promulgare nell'anno scorso nei suoi Stati ereditarj della Germania una legge e generale costituzione sopra gli sponsali, e matrimonj per tutti li popoli a lui sommessi col prescrivere anche al §. L. e seguenti, le regole particolari per i non cattolici, ha la medesima ordinato con Reale Dispaccio delli 30. Luglio corrente anno, che si pubblichi anche nella sua Lombardia, come da detto Reale Dispaccio, ed esemplare della legge, rubricato dal Consigliere ed Official Maggiore del Dipartimento d'Italia, Don Francesco Oetgens, del tenor seguente:

L'IM-

L'IMPERATORE E RE ec. ec. ec.

NOSTRO Dilettissimo Fratello Serenissimo Arciduca Ferdinando nostro Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale della Lombardia Austriaca. Affine di togliere radicalmente la discordanza dei principj, che le vicende dei tempi hanno introdotti nella legislazione riguardante il contratto matrimoniale, e i quali richiamati ad una esatta discussione risultano non meno incompatibili con gli originarj diritti, e doveri della Sovranità, che talvolta anche nocevoli alla Società e al riposo delle famiglie; fecimo pubblicare nell'anno scorso una generale costituzione per tutti i popoli, che la divina Provvidenza ha confidati al nostro governo. Quindi affine di far godere egualmente ai sudditi della nostra Lombardia il bene, che deriva da una norma legislativa chiara, precisa, e consentanea ai veri rapporti della pubblica e privata felicità, quale abbiamo avuto unicamente in vista nella mentovata costituzione; vogliamo che la medesima sia in avvenire immancabilmente osservata anche in tutta la nostra Lombardia: ed a quest'effetto ne rimettiamo al Serenissimo Arciduca Governatore quì annesso un esemplare rubricato dal nostro Consigliere ed Official Maggiore del nostro dipartimento d'Italia Don Francesco Oetgens, e nel quale abbiamo pure fatto inserire la legge già promulgata antecedentemente negli altri nostri Stati, portante l'annullazione della forza obbligatoria delle promesse di futuro matrimonio

solite finora celebrarsi sotto il nome di sponsali. Si darà il Serenissimo Arciduca l'attenzione di far pubblicare nelle debite forme la suddetta costituzione, e dare gli ordini ai nostri tribunali e giudici, ed a chiunque spetterà di procurarne l'esatta e costante osservanza; e preghiamo Dio, che lo conservi per gran numero d'anni. Vienna li 30. Luglio 1784. = K. R. V. = *Firmat.* GIUSEPPE = Per S. M. l'Imperatore, e Re = *G. Sperges.*

NOI GIUSEPPE II. per la Dio grazia eletto Imperatore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania, Ungheria, Boemia ec. Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Lorena ec. ec. ec.

L'IMPORTANZA dei contratti matrimoniali, e lo stretto rapporto, ch'essi hanno al bene delle singole famiglie non meno, che al pubblico, hanno sempre interessato l'attenzione d'una vigilante legislazione. Quindi è, che avendo noi riconosciuto, che le leggi vigenti sino ad ora sopra quest'oggetto, si trovano non solo sparse in diverse sorgenti, ove hanno avuto origine, ma anche in parte non appieno corrispondenti nelle loro conseguenze al benessere di tutti.

Abbiamo risoluto colla pienezza della sovrana nostrà podestà di stabilire più esatti principj, che servano loro di norma sulla validità od invalidità del

del contratto matrimoniale per tutti gli effetti civili, e segnatamente per quello della ricognizione de' figli come legittimi, od illegittimi: ed avendo fatto riunire gli stessi principj in una costituzione generale, pubblicata già nell'anno scorso in tutti i nostri Stati ereditarj di Germania, vogliamo, che la medesima venga egualmente osservata, come legge e sanzione perpetua e generale anche nella nostra Lombardia.

I. Il matrimonio considerato in se stesso e come contratto civile non meno che i diritti, e gli obblighi civili che ne derivano ai contraenti, ricevono la loro essenza, forza e limitazione intieramente, ed unicamente dalla sovrana e legislativa nostra podestà, e per conseguenza le controversie che ne ponno nascere, appartengono privativamente ai nostri tribunali e giudici.

II. Sarà libero a chiunque di fare un contratto di matrimonio, a riserva delle persone, che sono dichiarate inabili a farlo, come quì appresso.

III. Primo: Saranno inabili a contraere alcun matrimonio i minori che non avranno prima riportato il consentimento del loro padre naturale e legittimo, o in mancanza di esso il consentimento dell' avo paterno.

IV. Quando il padre o avo ricuserà il consenso, e persisterà in ricusarlo anche dopo replicate istanze da farsi dal figlio, o dalla figlia a qualche intervallo di tempo, sarà permesso a questi, come pure alla parte, colla quale non si vorrà permettere il matrimonio, ovvero al padre, o tutore di essa, di rivolgersi al giudice competente.

V. Se il giudice, sentito il padre o avo, troverà

verà regionevole il motivo del dissenso, dovrà rimandare l'istanza nella maniera che gli sembrerà adattata alle circostanze. All'incontro non allegandosi dal padre o avo un fondato motivo, il giudice procurerà di persuaderlo a dare il consenso col mezzo di blande rimostranze, ovvero prefiggendo un termine a più maturo riflesso non giovando però questi tentativi egli accorderà l'assenso *ex officio*, il quale farà, che il matrimonio indi contratto sia pienamente valido, e non possa pregiudicare in alcun modo ai diritti de' figlj che ne nasceranno.

VI. All'opposto per difetto del prescritto legittimo consenso sarà invalido radicalmente, e però di niun effetto ogni matrimonio che verrà contratto da un minore senza il previo consenso del padre o avo, ovvero contro l'espressa di lui proibizione, e senza essersi chiesto neppure il suppletorio assenso del giudice, o malgrado che questo fosse stato denegato.

VII. Se il padre o l'avo paterno viventi saranno esclusi dalla tutela, sia per propria rinunzia, sia per altra legittima causa, con essersi costituito dal giudice un altro tutore, sarà obbligato il minore di riportare il consenso dello stesso tutore insieme a quello del padre o avo. In discrepanza d'opinione fra l'uno e l'altro il giudice dovrà decidere il caso.

VIII. Secondo: In mancanza del padre e dell'avo paterno, i minori non potranno accasarsi senza il consenso di quelli, sotto la podestà o tutela dei quali si ritrovano. In tal caso però non basterà l'assenso del tutore, ma sarà necessaria inoltre l'approvazione del giudice.

IX.

IX. Qualora però il tutore ricusi di prestare il suo consenso, nè si faccia carico di riportare quello del giudice tutorio, sarà libero al minore, o a chi agirà in di lui nome di ricorrere nel modo spiegato al §. IV. al giudice medesimo, il quale dopo aver sentito il tutore, provvederà, come gli sembrerà di equità.

X. Terzo: Nullo ed invalido sarà ogni matrimonio fra un suddito nostro che sia cristiano, ed un altro non cristiano.

XI. Quarto. Non sarà lecito ad un uomo, che avrà moglie, nè ad una donna, che avrà marito di contraere durante tal matrimonio un altro; e contraendosi tal duplicato matrimonio, questo sarà nullo onninamente.

XII. Perciò chiunque essendo stato maritato una volta vorrà passare ad altre nozze, non potrà (a meno che la morte del primo consorte sia notoria nel luogo, ove dovrà celebrarsi il nuovo matrimonio) essere ammesso ad effettuarlo, quand' esso non abbia fatto prima constare in valida forma della morte del primo consorte.

XIII. Quinto. Ugualmente inabili a contraere il matrimonio fra di loro dichiariamo i consanguinei. Questa inabilità sarà illimitata fra ascendenti, e discendenti, ma non si estenderà fra i congiunti di sangue collaterali, oltre ai primi due gradi, cioè al fratello colla sorella, al fratello colla figlia del fratello, o della sorella, alla sorella col figlio del fratello, o della sorella, e ai primi cugini fra loro.

XIV. Entro gli ora detti gradi però l'inabilità al matrimonio fra i congiunti di sangue collaterali, s'intenderà esistere senza differenza, sia che

si tratti di fratello e sorella procreati dagli stessi genitori, oppure che abbiano comune il padre soltanto, o la madre; come ancora sia che la parentela abbia origine da generazione legittima, oppure da naturale solamente.

XV. Sesto. Anche l'affinità rende inabili fra di se al matrimonio i prossimi attinenti per tal vincolo; sarà però limitata questa inabilità alle medesime persone che si trovano espresse ai §§. XIII XIV, e per conseguenza non sarà lecito all'uomo sposare alcuna delle ivi espresse consanguinee della defunta sua moglie, nè alla donna maritarsi con alcuno degli ivi mentovati congiunti del primo suo marito.

XVI. Nei casi singolari tuttavia quando vi siano motivi che rendano convenevole il matrimonio fra persone inabili legalmente per causa del vincolo di consanguinità o d'affinità, si dovrà sempre a noi riferire il caso; ed allora solamente quando si avrà ottenuta la sovrana nostra permissione si potrà ricorrere alla podestà ecclesiastica. Le persone all'incontro congiunte di sangue o per affinità, le quali non dichiariamo colla presente legge, come inabili di maritarsi fra di loro, si potranno addrizzare unicamente al loro Vescovo Diocesano.

XVII. Settimo. Chiunque avrà rapito una femmina, non potrà contrarre con essa valido matrimonio; quando però la medesima, dopo che sarà posta fuori della forza del rapitore, consentirà liberamente a sposarlo, il ratto precedente non farà ostacolo al matrimonio.

XVIII. Ottavo. L'adultero, e l'adultera saranno pure inabili ad unirsi validamente in matri-

monio l'uno con l'altra, qualora prima, ch' essi abbiano contratto fra di se il matrimonio, sia stato provato in giudizio l'adulterio da loro commesso.

XIX. Nono. Non meno inabili all'effettuazione fra di se d'un valido matrimonio saranno quelli che avranno ucciso il consorte dell'una o dell'altra parte, tanto nel caso che il delitto sia stato eseguito da essi medesimi, oppure per mano d'un terzo a loro istigazione; quanto allorchè l'omicidio sarà stato commesso di consentimento d'ambidue, oppure da una sola parte senza saputa, nè concorso dell'altra.

XX. Decimo. Le persone militari al nostro servizio saranno pure inabili a maritarsi senza la previa licenza da riportarsi dal reggimento, corpo, o superiore, a cui spetterà, e da esibirsi in iscritto. Non solo i matrimonj contratti contro questa legge saranno nulli ed invalidi, ma le parti, e con esse il Parroco, o Ministro ecclesiastico, che avrà assistito al contratto nuziale d'una persona militare senza la prescritta licenza, saranno puniti secondo la qualità delle circostanze.

XXI. In riguardo all'inabilità al contratto di matrimonio, che nella Chiesa cattolica è annessa agli ordini sacri ed alla professione dei voti religiosi, lasciamo nel suo essere quanto è stato osservato sinora.

XXII. Il contratto di matrimonio si fa, allorchè un uomo, ed una donna consentono ad entrare in una indissolubile società, e convivenza all'effetto di avere prole, e di godere i diritti annessi allo stato conjugale.

XXIII. Il consenso per il matrimonio si dovrà spie-

spiegare chiaramente, e distintamente; e in regola gli sposi dovranno dichiararlo in persona, e presenti. Permettiamo nulladimeno, che si possa contraere il matrimonio anche per mezzo di un procuratore. Non sarà però valido tal contratto, se non quando il mandato, o dato di procura sarà stato diretto in una certa, e determinata persona, e che non sia stato rivocato avanti il tempo, in cui il procuratore contrarrà il mattimonio.

XXIV. Tutto quello, che impedisce il consenso degli sposi impedisce anche la validità del contratto matrimoniale. Perciò i mentecatti non possono contraere un valido matrimonio, a meno ch' essi non godano lucidi intervalli, nei quali siano capaci di conoscere i diritti e gli obblighi dello stato conjugale. All' incontro ai sordi, ed ai muti, che sono in grado di spiegare il loro consenso, mediante qualche segno, niente osta a potersi maritare.

XXV. E' pure invalido il contratto matrimoniale quando sia intravvenuto errore in una delle persone contraenti. L' errore però, che cade soltanto sopra le cose accidentali, o su le qualità della persona, non impedisce la validità del matrimonio, se non qualora sarà questione d'una qualità, che muti tutta la sostanza della persona, ed a cui una parte contraente avesse attaccato espressamente il proprio consenso, e che la stessa qualità sarà stata supposta dolosamente dall' altra.

XXVI. Sarà pure un impedimento invalidante il matrimonio, quando al tempo della celebrazione del contratto la donna si ritrovi incinta per commercio avuto con un terzo, e che que-

sta circostanza sia stata ignota interamente al futuro marito, purchè il medesimo subito dopo venuto in cognizione certa della precedente gravidanza della donna, l'abbia denunziata e provata validamente al giudice, con far inoltre costare averla ignorata al tempo delle nozze.

XXVII. Osta pure alla validità del contratto di matrimonio il consenso involontario, che sia stato estorto col mezzo del timore e colla violenza; purchè il timore sia stato incusso col disegno di estorcere il consenso, come pure tale, che debba giudicarsi irresistibile, avuto riguardo alla qualità della persona allegante.

XXVIII. Il diritto d'impugnare come invalido il matrimonio che siasi contratto erroneamente o per un effetto di timore insuperabile, competerà soltanto alla parte che sarà stata indotta in errore, o sforzata al consenso; epperò non competerà punto alla parte, che non avrà patito alcun inganno, ne violenza. Ma neppure la prima potrà essere ascoltata in giudizio contro il matrimonio già contratto, qualora costi che la medesima dopo scoperto l'errore, ovvero passato il timore, abbia rinnovato il consenso sia esplicitamente, sia mediante la continuazione volontaria della copula matrimoniale.

XXIX. Dichiariamo però in virtù della presente sanzione, che all'effetto di contraere il matrimonio non sarà sufficiente in avvenire ogni, e qualunque consenso anche espresso; ma stabiliamo, come una condizione sostanziale del contratto, e però indispensabile per la sua validità, che il reciproco consenso dei contraenti venga dichiarato alla presenza del Parroco, o Ministro, nel-

nella cui parrocchia, o distretto gli sposi abiteranno, come pure in presenza di due testimonj. Diamo però ai Parrochi, come pure ai Ministri delle Chiese non cattoliche, la facoltà di poter delegare altra persona, la quale in loro nome assista al contratto di matrimonio.

XXX. In conseguenza del disposto nel §. precedente non avrà in avvenire alcuna forza d'obbligo, e però sarà vana e di niun effetto ogni e qualunque promessa per il futuro matrimonio, benchè fatta e stipulata solennemente, o quand' anche ne fosse accaduta posteriormente defloràzione o gravidanza. Sarà tuttavia libero alle persone che si vorranno sposare, di convenire previamente sulle condizioni accessorie o sian patti dotali ed obnuziali; purchè nell' atto od instrumento relativo, venga espresso, ch' essi non acquisteranno forza, che dal tempo della celebrazione del matrimonio.

XXXI. Qualora gli sposi appartengano a due diversi distretti parrocchiali basterà, che il consenso per il matrimonio venga dichiarato in presenza del Parroco o Ministro dello sposo, o della sposa.

XXXII. Prima di contraersi ogni matrimonio dovrà essere denunziato, o sia pubblicato nella Chiesa della parrocchia, a cui apparterranno gli sposi in un giorno di domenica o di festa di precetto, ed al tempo della predica; oppure in un' ora quando vi si troverà radunato il popolo in sufficiente numero; e in tale denunzia dovrà pubblicarsi esattamente il nome di battesimo e di famiglia dei conjugandi, il luogo di nascita di ciascuno, e la rispettiva loro condizione. La

stes-

stessa denunzia o pubblicazione si dovrà replicare in altri successivi due giorni di domenica o festa, affinchè ogni, e ciascuno ne abbia un tempo sufficiente a poter rilevare in debito modo qualunque impedimento del matrimonio, che gli fosse per avventura noto.

XXXIII. Appartenendo i conjugandi a diversi distretti o parrocchie, la triplicata denunzia dovrà farsi nella Chiesa d'ambidue li distretti: e nel caso, che l'uno o l'altro non avesse ancora dimorato in tal distretto per il tempo di sei settimane, la stessa denunzia o pubblicazione dovrà farsi anche nella Chiesa parrocchiale del luogo, dove esso avrà abitato prima.

XXXIV. In casi straordinarj nulladimeno, e qualora la dilazione fosse soggetta a pericolo, permettiamo ai conjugandi di ricorrere per la dispensa dall'obbligo della triplicata dinunzia, o sia pubblicazione; dovranno però a tal effetto sempre rivolgersi al giudice secolare, al quale compartiamo in virtù della presente la podestà di concedere tali dispense ad istanza delle parti in simili casi.

XXXV. In tutti i casi, nei quali la denunzia, o sia pubblicazione dovrà seguire in più parrocchie, il Parroco, o Ministro, il quale assisterà al contratto matrimoniale, dovrà farsi esibire le testimoniali delle denunzie seguite anche nelle altre Chiese. Senza la precedente denunzia non sarà lecito ad alcun Parroco o Ministro di prestare il loro ministero al contratto matrimoniale, semprecchè non gli sarà stato prima presentato il documento scritto della dispensa riportata dal giudice secolare, ovvero, allorchè lo sposo sarà persona

sona militare, quello della licenza ottenuta dal reggimento, corpo, o superiore competente. I matrimonj, che verranno contratti senza la prescritta previa e triplicata denunzia o pubblicazione, ovvero senza legittima dispensa da quest' obbligo, o finalmente senza il permesso del superiore, ove quello sarà necessario, saranno intieramente nulli, e di niun valore, nè effetto.

XXXVI. Sarà obbligo di ogni Parroco e Ministro di descrivere nel libro della sua parrocchia tutti i matrimonj che in essa si contraeranno, di propria mano, e con esprimere esattamente il nome degli sposi, quello di ciascun testimonio, che sarà stato presente, il luogo ove sarà seguito il contratto, e con indicare inoltre se vi abbia assistito egli stesso, oppure un altro in suo nome, e chi nominatamente; in guisa, che nascendo nel tratto successivo qualche dubbio intorno al matrimonio, oppure rispetto al tempo, in cui sarà seguito, tal dubbio rimanga tolto pienamente, mediante l'ispezione del libro parrocchiale.

XXXVII. Ogni contratto di matrimonio che sarà stato fatto nella maniera prescritta dalla presente costituzione, sarà indissolubile, e per conseguenza non potrà disciogliersi tal vincolo sotto qualsivoglia pretesto, fin che vivranno ambidue i conjugati.

XXXVIII. Qualora però per causa d' impotenza una parte fosse incapace di soddisfare al più essenzial dovere dello stato coniugale, cioè al concubito matrimoniale, avrà la parte pregiudicata il diritto di portare querela avanti il giudice secolare, e di domandare, che il matrimonio venga dichiarato invalido.

XXXIX.

XXXIX. Il giudice per conoscere tale petizione non si contenterà che l'impotenza allegata d'una parte contro l'altra sia confessata da questa in giudizio; ma sarà sempre necessario, che la verità dell'allegata impotenza venga rilevata, mediante un esame da farsi dai periti, cioè da' medici, chirurghi, o mammane secondo la qualità della persona.

XL. Quando dall'esame dei periti risulteranno segni sicuri d'una costante impotenza, sia assoluta, sia relativa in riguardo all'altro consorte, si dovrà dichiarare nullo ed invalido il matrimonio. Ma quando i segni esterni non saranno sufficienti a determinare la qualità dell'impotenza, cioè se essa sia temporanea solamente, ovvero continua e perpetua, s'ingiungerà ai conjugati l'obbligo di continuare ancora per tre anni la coabitazione, e allora solamente dovrà dichiararsi sciolto il matrimonio, quando spirato l'ora prefinito termine triennale, l'impotenza esisterà tuttavia.

XLI. All'incontro scoprendosi con tal esperimento, che l'impotenza è meramente accidentale, o sia temporanea, e tale da potersi togliere cogli opportuni rimedj, si dovrà rigettare la petizione. Così pure non si potrà disciogliere il matrimonio qualora apparisca, che l'impotenza non ha esistito al tempo delle nozze, ma che è stata cagionata da malattia, o da altro accidente sopravvenuto nello stato conjugale.

XLII. Se dopo contestata la validità del matrimonio, il contratto sarà stato ritrovato valido, i conjugati che si fossero separati di proprio arbitrio, dovranno essere astretti alla convivenza

con-

conjugale: all'incontro se il matrimonio sarà dichiarato invalido, incomberà ai nostri giudici di provvedere, perchè cessi la coabitazione delle persone state conjugate invalidamente, e resti impedita ogni sospetta conversazione fra le medesime.

XLVIII. Quando emergerà, essere invalido un matrimonio per causa d'un impedimento, prima ignoto alle persone conjugate, si dovrà sempre levare segretamente un tale impedimento per quanto sarà possibile. All'incontro, se le parti avranno saputo l'impedimento, e contratto ciò non ostante il matrimonio, questo non solamente sarà invalido, ma si dovranno anche punire tali persone colla prigione e lavoro di tre anni, oppure con altro castigo commisurato alla qualità del caso e delle persone.

XLIV. Tostochè un matrimonio sarà dichiarato invalido, cesseranno fra i disciolti conjugati tutti gli scambievoli diritti, ed obblighi dello stato conjugale nascenti dal contratto; i figli nulladimeno procreati da tal matrimonio, rimarranno sotto la podestà del padre, e si dovrà senza dilazione determinare e prescrivere ciò che l'una e l'altra parte dovrà contribuire secondo le proprie facoltà per il loro mantenimento, e per l'educazione. Tanto però di quest'articolo, che del compenso, o rifazione dei danni, che fossero provenuti all'una o all'altra parte ne' beni dotali, ed obnuziali, o in altro modo dall'invalidità del matrimonio, come pure d'ogni altra pretensione consecutiva, dovranno conoscere i nostri giudici, come sarà di ragione.

XLV. Sebbene a tenore del §. XXXVII. il vin-

colo del matrimonio debba durare fra i conjugati fin a tanto che ambidue saranno in vita; ad ogni modo la nostra mente non è d' obbligarsi all' adempimento dei doveri loro incumbenti in forza del contratto matrimoniale anche nei casi, ove un tal adempimento sarà congiunto con qualche grave difficoltà. Per consimili casi abbiamo però stimato di stabilire e prescrivere le seguenti regole da osservarsi inviolabilmente.

XLVI. Quando l' uno de' conjugati venga a soffrire dall' altro gravi offese, o che si trovi esposto al pericolo della seduzione, ad una vita criminosa, ed a depravati costumi, la parte offesa avrà il diritto di provvedere alla propria sicurezza, mediante il riclamo de' consueti rimedj di giustizia. La separazione però dalla tavola e dal letto non potrà in alcun caso aver luogo fra' conjugati, se non allorchè saranno convenuti fra di loro per abitare separatamente, e che avranno fatto un previo accordo, rispetto a ciò, che una parte vorrà ritenere, o ricevere dall' altra, il qual accordo dovrà stabilirsi senza che il giudice possa interporre il suo uffizio, nè per la via informativa, nè per la diffinitiva.

XLVII. I conjugati che saranno d' accordo sopra tutto ciò, dovranno prima di effettuare la loro separazione, presentarsi personalmente al giudice, o al superiore locale, e senza che vi sia bisogno di rendere alcun conto dei concerti presi di scambievole gradimento, basterà la verbale loro assicuranza, per cui consti al giudice del volontario consenso d' ambidue per separarsi, e della reciproca adesione al convenuto provvedimento. Affine però di ovviare alla frequenza di

si-

simili divisioni dei conjugati, il giudice o superiore locale non potrà ascoltare quelli, che a tal effetto si presenteranno, quando non portino seco un certificato scritto del Parroco, o Ministro.

XLVIII. A questo fine saranno tenuti ambidue i conjugati prima di comparire avanti il giudice, o superiore locale per la separazione, di portarsi in persona dal Parroco, o Ministro, il quale dovrà avvertirli seriamente dell' obbligo della loro coscienza, e tentare tutti i mezzi possibili della persuasione, affine di riconciliarli, ed allora solamente quando saranno riusciti infruttuosi questi tentativi, darà un certificato scritto, col quale attesterà aver fatto ciò, che a lui spettava secondo il prescritto quì sopra, come pure o che gli sembra equa e convenevole la separazione, ovvero, che malgrado l'opera da lui impiegata, non gli è stato possibile di rimovere i conjugati dalla loro risoluzione;

XLIX. Ai conjugati, che nel modo quì prescritto saranno divisi, sarà tuttavia sempre libero il riunirsi alla convivenza conjugale, mediante la semplice comparizione a tal effetto avanti il giudice, o superior locale, e resteranno in piena forza i patti matrimoniali prima sussistenti fra l'uno e l'altro. Rispetto però ai figlj comuni si dovrà osservare ciò, che è prescritto al §. XLIV.

L. Quanto abbiamo finora disposto colla presente costituzione obbliga generalmente, ed indistintamente tutti i nostri sudditi. I non cattolici però ne saranno eccettuati solamente in rapporto ai seguenti Articoli.

LI. Primo. Permettiamo agli accatolici, che

nei

nei casi, in cui un congiunto avrà attentato alla vita dell'altro, oppure commesso un adulterio, la parte lesa possa domandare il divorzio, o sia l'intero scioglimento del matrimonio; e quando il fatto sarà provato legalmente, il giudice dovrà dichiarare sciolto, ed abolito il vincolo matrimoniale.

LII. Secondo. Lo stesso diritto competerà egualmente a quello dei conjugati che sarà stato abbandonato dolosamente dall'altro. In questo caso però sarà necessario, che l'assente venga citato tre volte con pubblico editto a giustificare la sua assenza, e però non si potrà dichiarare libera la parte abbandonata dagli obblighi contratti verso l'assente col matrimonio, se non dopo, che questa non si sarà giustificata entro il perentorio prefisso.

LIII. Terzo. Permettiamo lo scioglimento del matrimonio anche nel caso di odio capitale, o di avversione invincibile fra i conjugati, quando ambidue chiederanno il divorzio per tal motivo. Li giudici però non potranno accordarlo subito in simili casi, ma dovranno prima di ciò ordinare in via provvisionale la separazione dalla tavola e dal letto per un certo tempo, con rinnovare anche un tal esperimento, a risulta delle circostanze.

LIV. Se poi saranno frustranei tutti i mezzi, e svanita ogni speranza di rimettere la pace, e l'unione fra simili conjugati, potranno i nostri giudici pronunziare per il divorzio: Questo però non potrà aver luogo, se non qualora ambidue i conjugati persistano tuttavia in volerlo, e che non venga creato alcun pregiudizio ai figlj, che esisteranno di tal matrimonio. LV.

LV. In tutti i casi di divorzio si dovranno al un tempo regolare le consecutive azioni, e pretensioni delle parti, e soprattutto non si potrà accordare il divorzio fino a che non sarà provveduto al mantenimento ed alla educazione dei figlj esistenti, o col mezzo d' una transazione, che sia approvata in giudizio dalle parti, ovvero mediante una provvisione fatta dal giudice. Perciò proibiamo ai Ministri ecclesiastici sotto pena della deposizione di prestare il loro ministero per il matrimonio delle persone che abbiano fatto divorzio, e avranno figlj dal matrimonio precedente, quando le medesime non avranno esibito prima l'atto della transazione, o provvisione fatta per gli stessi figlj.

LVI. Fatto il divorzio sarà in libertà di amendue le parti di contraere un nuovo matrimonio. Nei casi però di divorzio cagionato da un delitto, che l'uno de' conjugati abbia commesso a pregiudizio dell' altro, la parte colpevole non potrà mai sposare la persona complice del delitto, quando consti giudizialmente della complicità.

LVII. Le donne inoltre, che vorranno rimaritarsi dopo il divorzio non potranno farlo se non aspettando il tempo, dopo il quale non possa più nascere alcun errore, nè dubbio rispetto al figlio che fosse stato concepito nel precedente matrimonio.

LVIII. Quando le persone, che avranno fatto divorzio, si accordino nuovamente per riunirsi nello stato conjugale, ciò non potrà aver luogo, se non qualora per contraere il nuovo matrimonio esse osserveranno tutto ciò, che si rende necessario per ogni matrimonio, che si contrae la prima volta.

Finalmente dichiariamo in virtù della presente costituzione abolite, e di niuno vigore per li casi futuri tutte le leggi e costituzioni state finora in osservanza sopra quest'oggetto, e vogliamo, che la stessa costituzione debba prendersi unicamente per norma delle decisioni, che occorreranno in ordine ai contratti matrimoniali.

Francesco Oetgens.

In esecuzione pertanto delle prefate sovrane disposizioni di SUA MAESTA' ordiniamo:

I. Che dal giorno della pubblicazione del presente editto debbano le curie ecclesiastiche della Lombardia Austriaca astenersi dall'ammettere nuove petizioni, istanze o cause, che in virtù di detta costituzione dovranno portarsi avanti i giudici ordinarj civili.

II. Sarà la cognizione delle cause matrimoniali per ora del Senato di Milano, e del Consiglio di Giustizia di Mantova, secondo le rispettive giurisdizioni, salvo il beneficio di revisione, secondo la pratica vigente.

III. Quanto poi alle cause matrimoniali già introdotte avanti le curie ecclesiastiche, pendenti prima della pubblicazione del presente editto, si lascia il corso al giudizio, finchè saranno terminate, salva però alle parti la libertà di chiedere la revisione al Senato di Milano, ed al Consiglio di Giustizia di Mantova, non potendo più ammettersi appellazione a Roma, dopo la presente pubblicazione, per tutto ciò

che

che spetta al contratto matrimoniale per gli effetti civili.

IV. Dovendo la nuova sanzione di S. M. inquanto alla validità, o non validità del contratto matrimoniale, sortire il suo effetto soltanto per i contratti, che nasceranno in avvenire dal giorno della pubblicazione di quest' editto, tutti i contratti già seguiti prima della medesima resteranno fermi, e dovranno giudicarsi tali secondo la legislazione precedente alla nuova sanzione di S. M. tanto per rapporto alle cause già introdotte, che alle cause da introdursi rispettivamente come sopra: e qualora nasca controversia sopra tali contratti, si dovrà pure stare per la sua decisione alle leggi finora osservate rispetto agli impedimenti dirimenti, o annullanti il contratto.

V. Così pure sarà del Senato di Milano, e del Consiglio di Giustizia di Mantova l'officio del giudice, da implorarsi in caso di denegato assenso del padre, avo o tutore per il contratto de' matrimonj de' minori in tutti i casi espressi nei paragrafi III. IV. V. VI. VII. VIII. e IX. della prefata costituzione di S. M., da interporsi con cognizione di causa, e sentite le parti; e dell' istesso Senato di Milano, e Consiglio di Giustizia di Mantova sarà il concedere la dispensa della triplicata denunzia, ossia pubblicazione, da concedersi *gratis*, colle opportune cautele per verificare la libertà de' contraenti, ne' casi straordinarj, e qualora la dilazione fosse soggetta a pericolo, in conformità del §. XXXIV. di detta costituzione.

Incarichiamo il Senato, Consiglio di Giustizia

di

di Mantova, tutti gli altri giudici, ed a chiunque spetta, l'esatto adempimento della Sovrana legge dal giorno della data della pubblicazione in avanti, che egualmente comandiamo sia promulgata nel modo solito, e dedotta a comune notizia per regola, e norma di tutti li sudditi della Lombardia Austriaca.

Milano 18 Settembre 1784.

FERDINANDO:

Wilzeck; V. Conradus Olivera;

Bovara.

EDITTI, E DECRETI

POSTERIORI

ALLA COSTITUZIONE MATRIMONIALE

17 *Settembre* 1784.

JOSEPHUS II. Dei gratia electus Romanorum Imperator, semper Augustus Germaniæ, Hungariæ, & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Mediolani, & Mantuæ &c. &c. &c.

FERDINANDO Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, e di Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale nella Lombardia Austriaca.

TENIAMO da Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore, e Re nostro Signore in data di Vienna de' 18 Ottobre prossimo scorso il Real Dispaccio del tenor seguente:

„ Per effetto della nostra sollecitudine diretta „ a procurare il ben essere generale, non che „ quello di ciascun nostro vassallo, e suddito, ci „ siamo determinati di far emanare una provvi- „ denza per tutte le Provincie dei nostri stati, „ in forza della quale, chiunque si trovasse in caso

„ di ricercare in avvenire la dispensa in occor-
„ renza di qualche canonico impedimento ma-
„ trimoniale, che sia pubblico, o altrimenti
„ noto, non potrà più cercare tale dispensa in
„ Roma, o altrove, ma dovrà ricorrere all' Arci-
„ vescovo o al Vescovo Diocesano per riportarla,
„ mediante il pagamento d' una moderata Tassa
„ per i diritti della spedizione. In coerenza alle
„ nostre massime vogliamo, che lo stesso re-
„ golamento riguardante un oggetto di disciplina
„ esterna della Chiesa, e che può essere
„ cambiata secondo l'esigenza delle circostanze,
„ venga anche pubblicato nella nostra Lombar-
„ dia, ed insinuato al Cardinale Arcivescovo, ed
„ agli altri Vescovi, con esortarli, perchè dietro
„ all' esempio degli antichi loro predecessori ri-
„ mettano in esercizio questa parte dell' officio
„ pastorale, e facendo uso dell' originaria loro
„ facoltà, come da Gesù Cristo nostro Signore
„ immediatamente conceduta ai medesimi, ac-
„ cordino la dispensa *jure proprio* in tutti i casi
„ d' impedimento canonico del matrimonio, ove
„ si verificheranno de' giusti motivi di farlo, e
„ che gl' impedimenti non abbiano il loro fon-
„ damento nel diritto divino, o in quello della
„ natura. A tal fine proibiamo quindi a chi che
„ sia, senza distinzione di stato, sotto grave
„ pena, anche di nullità dell' Atto, di ricercare,
„ o procurarsi nei casi d' impedimenti canonici
„ di matrimonio, sieno pubblici, o altrimenti
„ noti, la desiderata dispensa, fuorchè soltanto
„ dal suo proprio Vescovo Diocesano. Voglia-
„ mo altresì, che vengano avvertiti nelle vie re-
„ golari, e seriamente tutti i Parrochi che si

„ asten-

„ astengano a dare la benedizione nuziale agli „ sposi, che si trovassero nel caso di dispensa, „ se non in vista di quella, che loro fosse ac- „ cordata dal Vescovo ordinario. Inteso di que- „ sta nostra determinazione il Serenissimo A ci- „ duca Governatore, darà i suoi ordini, ove „ spetta, e provvederà al plenario adempimento „ della medesima: e preghiamo Dio, che lo „ conservi per gran numero d'anni. Vienna 18 „ del mese di Ottobre 1781. = K. R. V. = „ Firmat. GIUSEPPE = per Sua Maestà l'Im- „ peratore, e Re G. Sperges.

Perciò ordiniamo ad ogni ceto di persone la piena esecuzione di quanto in esso Real Dispaccio viene disposto, e comandiamo, che sia nelle solite forme affisso nei consueti luoghi pubblici a comune intelligenza.

Milano li 9 Novembre 1781.

FERDINANDO.

V. Firmian. V. Conradus Olivera: Bovara.

JOSEPHUS II. Dei gratia, electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniæ, Hungariæ, & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Mediolani, & Mantuæ &c. &c. &c.

FERDINANDO Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, e di Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale nella Lombardia Austriaca.

TENIAMO da Sua Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Signore il Cesareo Real Dispaccio del tenor seguente:

L'IMPERATORE, E RE ec. ec. ec.

„ Nostro Dilettissimo Fratello Serenissimo Ar-
„ ciduca Ferdinando, nostro Luogotenente, Go-
„ vernatore, e Capitano Generale della Lombar-
„ dia Austriaca. Avendoci il Nostro Cancelliere
„ di Corte, e Stato esposto, che relativamente
„ alla nuova Costituzione sulli matrimonj pubbli-
„ cata coll' Editto 17 Settembre 1784 sono stati
„ a codesta Real Giunta Economale alcuni dub-
„ bj circa la vera intelligenza ed applicazione di
„ essa in certi casi rilevati dalla medesima ne'
„ suoi appuntamenti del giorno 20 Gennajo di
„ quest' anno, gli abbiamo fatti quì discutere in
„ coerenza ai principj stabiliti in questa materia
„ per tutti gli Stati della nostra Monarchia, e
„ considerato tutto, siamo venuti in risolvere, e
„ dichiarare li seguenti articoli; I. Si dovrà per

„ ciò,

„ ciò, che riguarda le prescritte pubblicazioni de' „ matrimonj nelle Chiese osservare unicamente „ il disposto dalla nuova Costituzione, senza che „ possano più aver luogo le diverse pratiche sta- „ te prima usate nelle rispettive diocesi della no- „ stra Lombardia, e però, allorchè il tempo dell' „ ultima, ed attuale dimora de' conjugandi in un „ luogo del nostro dominio, ove vorrà celebrar- „ si il matrimonio, sarà almeno di sei settimane „ continue da computarsi dal primo giorno della „ rispettiva dimora fino a quello in cui si farà la „ prima pubblicazione, basterà, che le prescrit- „ te tre pubblicazioni si facciano nel luogo, ove „ si farà il matrimonio. Seguite le tre pubblica- „ zioni nel modo prescritto, li conjugandi potran- „ no celebrare il matrimonio senz' altro, ed an- „ che nello stesso giorno dell' ultima pubblica- „ zione; e non saranno obbligati neppure a „ farle seguire un' altra volta, qualora avessero „ differito per qualche tempo la celebrazione del „ matrimonio, purchè questa abbia effetto nello „ stesso luogo, ove avrebbe dovuto succedere, „ se non fosse stata differita. II. Ogni volta, „ che a norma del §. 35 della costituzione, sarà „ necessaria l' esibizione al Parroco, o Mini- „ stro, che assisterà al contratto, delle testi- „ moniali delle pubblicazioni seguite anche in „ un altro luogo appartenente ad una diversa „ diocesi, sia del nostro dominio, sia di stato „ estero, le dette testimoniali dovranno essere „ firmate dal Parroco del luogo, e legalizzate „ dal Vescovo della diocesi, in cui saranno se- „ guite le pubblicazioni, e di più riconosciute „ dalla curia del Vescovo, nella di cui diocesi

„ do-

„ dovrà contraersi il matrimonio: salvo però il
„ ricorso per la dispensa a norma del §. 34. III.
„ I registri parrocchiali dei matrimonj, dovendo
„ essere fatti in modo da prevenire ogni dub-
„ bio, che possa nascere nel tratto successivo,
„ sulla validità del matrimonio, vi dovranno an-
„ notarsi, oltre ciò ch' è prescritto al §. 36 del-
„ la nuova legge, anche le pubblicazioni segui-
„ te, e la dispensa, se n' è intervenuta, come
„ pure l' assenso ottenuto del padre, avo, o tu-
„ tore, ovvero del giudice rispetto ai minori.
„ Tuttavia non impedisce la nuova legge, che
„ possa continuarsi il regolamento particolare del-
„ la Chiesa di Milano rinnovato con circolare di
„ Governo 30 Dicembre 1778, secondo il quale
„ i parrocchi devono rimettere ogni anno un du-
„ plicato dei registri matrimoniali alla curia Ar-
„ civescovile. IV. Siccome in virtù del §. 30
„ della costituzione gli sponsali, o sieno le pro-
„ messe del futuro matrimonio non hanno più
„ alcuna forza obbligatoria, e che per conse-
„ guenza viene a cessare il principale motivo,
„ per cui in passato si rendeva necessaria in
„ certi casi la prova dello stato libero per mez-
„ zo d' attestati, o di testimonj, la stessa prova
„ non avrà più luogo in avvenire: salvo però
„ l' obbligo delle pubblicazioni a norma della
„ legge come sopra: e quanto alle persone, che
„ per un effetto della loro professione sono am-
„ bulanti da un luogo all' altro, se non avranno
„ dimorato per sei settimane nel luogo, ove vor-
„ ranno celebrare il matrimonio, basterà che
„ producano le testimoniali come sopra delle
„ pubblicazioni seguite anche nel luogo, ove

„ sa-

„ saranno soliti dimorare il più lungo tempo „ dell'anno. V. Li matrimonj contratti dai nostri sudditi senza i requisiti, dai quali dipende „ la validità di questo contratto a norma della „ nuova legge, saranno nulli, ed invalidi, quand' „ anche fussero stati contratti per motivo di „ coscienza negli estremi della vita, o sotto „ altro qualsivoglia pretesto contro la generale „ dispositiva della legge, e li seguenti articoli. „ VI. Le promesse matrimoniali *de futuro* contratte da un nostro suddito anche fuori stato „ non potranno mai sortire alcuna forza legale, „ ed obbligatoria entro i nostri stati a norma „ del §. 30 della nuova legge. VII. Quantunque „ poi la stessa generale prammatica obblighi di „ sua natura tutti li nostri sudditi anche assenti „ dal paese, fin a tanto che essi conserveranno, „ ed intenderanno conservarne il godimento dei „ relativi diritti, nulla di meno volendo noi „ facilitare possibilmente li matrimonj de' sudditi, che essi potranno contraere ne' paesi „ esteri; dichiariamo perciò, che sarà loro permesso di conformarsi fuori stato al costume „ del luogo, in cui celebreranno il matrimonio „ per tutto ciò, che riguarda le previe pubblicazioni, o le dispense da impetrarsi delle medesime, come non meno per tutte le solennità concomitanti la celebrazione di questo „ contratto in faccia alla Chiesa. VIII. Qualora però un nostro suddito avesse alcuno degl' impedimenti espressi nella nuova legge, che „ in virtù di essa rendono il matrimonio nullo, „ ed invalido, un tal matrimonio contratto fuori „ stato non potrà mai sortire validità alcuna per

„ tut-

„ tutti gli effetti civili entro il dominio Imperiale
„ Regio; e però sarà riguardato come nullo, e
„ di niun effetto. IX. Perciò li sudditi minori,
„ e le persone militari appartenenti alle nostre
„ truppe, che in virtù della stessa legge sono
„ inabili a celebrare il contratto matrimoniale
„ senza il prescritto assenso, o permesso, della
„ legittima podestà, o superiorità, da cui di-
„ pendono, saranno tenuti di riportare rispettiva-
„ mente tale assenso, o permesso, ancorchè
„ contraessero il matrimonio in dominio estero,
„ ove l'ora detto requisito non fosse richiesto
„ all'effetto della validità del contratto civile
„ matrimoniale. X. A scanso poi d'ogni arbitraria
„ interpretazione sulla qualità di suddito dichia-
„ riamo ulteriormente, che dovrà attendersi uni-
„ camente la qualità di suddito attuale, cioè
„ quella che si trovi determinata dal domicilio
„ fisso, e stabile della persona; e però non sa-
„ ranno compresi nell'obbligo di quì sopra li
„ sudditi ordinarj, che si trovino avere il loro
„ domicilio stabile in qualche stato estero, quan-
„ tunque i medesimi a norma dell'Editto veglian-
„ te in materia di forensità 10 Febbrajo 1780
„ non fossero perciò decaduti intieramente dal
„ diritto di nazionalità nella nostra Lombardia.
„ XI. Tanto però gli ora detti nazionali domi-
„ cilianti fuori stato, quanto i forastieri, che
„ vorranno celebrare il matrimonio in qualunque
„ luogo soggetto al nostro dominio, dovranno
„ osservare in tutto e per tutto la nuova legge
„ nello stesso modo, come se fossero nostri
„ sudditi attuali. Sarà della solita attenzione,
„ e puntualità del Serenissimo Arciduca Go-

„ ver-

„ vernatore di disporre la pubblicazione di quan-
„ to sopra, nella maniera la più conveniente, e
„ preghiamo Dio, che lo conservi per gran nu-
„ mero d'anni. Vienna 17 del mese di Maggio
„ 1785. = K. R. V. = Firmat. GIUSEPPE.
„ = per S. M. l'Imperatore, e Re = G.
„ Sperges.

Ad oggetto per tanto di assicurare la piena, ed esatta osservanza delle sovrane disposizioni ordiniamo, che il presente Editto sia dedotto a comune notizia, ed affisso ne' modi, e luoghi soliti di questo dominio, ed incarichiamo i tribunali, e giudici della Lombardia Austriaca, che, per quanto loro spetta, vi diano il dovuto adempimento.

Milano li 22. Giugno 1785.

FERDINANDO.

V. Wilzeck

V. Biondi P. P.
Bovara

AVVISO AL PUBBLICO.

QUANTUNQUE nell' Articolo V. dell' Editto, col quale fu il giorno 17 Luglio 1784 pubblicata la nuova legge, e generale costituzione di Sua Maestà risguardante i sponsali, e matrimonj, sia stato dal Reale Governo commesso al Senato Eccellentissimo di Milano l' officio del giudice per accordare l' approvazione ai contratti di matrimonio de' minori privi di padre, ed avo paterno, da interporsi previo l' assenso de' loro curatori, o vicegerenti, ed anche in caso di dissenso de' medesimi, previa cognizione di causa; ciò non pertanto riflettendo S. A. R. al dispendio, ed incomodi, che porta seco il viaggio alla Città di Milano per ottenere le approvazioni suddette, è la medesima A. S. R. venuta nel sentimento, con intelligenza, e consenso della R. Imperial Corte, di abilitare il Senato Eccellentissimo a delegare; siccome ha fatto con sue lettere del giorno 15 Dicembre 1785, il Podestà di Milano, ed i rispettivi Regj Giusdicenti delle altre Città, e Terre di questo Stato, acciò possano legittimamente concedere le suddette approvazioni.

Quindi si fa noto a chiunque, che volendo un minore privo di padre, ed avo paterno contrarre matrimonio non sarà d' ora in avanti obbligato ricorrere al Senato per ottenere la necessaria approvazione, ma potrà questa ricercare a quel regio giusdicente, o in di lui mancanza al suo luogo-tenente, alla cui giurisdizione sarà sottoposto, dal quale (presentando il necessario consenso di chi farà le parti di curatore) gli verrà

rà accordata *gratis* l'opportuna approvazione, e spedita senza spesa alcuna la relativa patente. Così pure in caso di negato consenso del curatore, o di chi ne farà le veci, potrà chiunque produrre le sue ragioni avanti il proprio regio giudice suddetto, dal quale gli sarà parimente *gratis* fatta pronta giustizia a' termini di quanto vien prescritto nella surriferita nuova legge de' sponsali, e matrimonj.

Milano 15 Dicembre 1785.

JOSEPHUS II. Dei gratia Romanorum Imperator, Hungariæ, Bohemiæ Rex &c., ac Mediolani Dux &c. &c. &c.

DILECTE noster = Etsi in articulo V. Edicti secumferentis novam matrimoniorum legem die XVII. Julii anni 1784 evulgatam declaratum fuerit, ut eorum matrimonia, qui mortuo patre, atque avo nondum ad majorem pervenerint ætatem, accedente curatorum, seu vices gerentium consensu a Senatu nostro approbari deberent, ut rata firmaque essent, seu iis renuentibus approbationes quandoque denegarentur, vel concederentur; attamen ut oppidanorum præsertim, & rusticorum sponsalia facilius contrahi possint, sancitum est, ut hujusmodi approbationes a regiis Jusdicentibus quoque impertiantur. = Ea propter vobis mandamus, ut quandocumque a vobis suprarecensitæ approbationes requisitæ fuerint eas præstare minime renuatis, iis tamen adamussim impletis, quæ in memorata de nuptiis lege præscripta ac demandata sunt; illud districte advertentes, ut omnia gratis, & ulla absque impen-

pensa petentibus expediantur. Eandem insuper facultatem locum tenentibus vestris ad hujusmodi præstandas approbationes tribuimus, quoties tamen a vobis vel propter absentiam ab officio, vel ex alia legitima causa præstari nequeant. = Quemadmodum vero nobis innotuerit, nonnullos forenses judices alicujus minoris, ut supra, matrimonio consensum post novam legem præbuisse, nec non dispensationes aliquas a præscriptis trinis promulgationibus perperam concessisse; ita vos monemus ea ipsa matrimonia plene fuisse, & esse approbata, & confirmrta, ac si a Senatu nostro præstitus consensus, ac dispensationes concessæ fuissent. Vobis tamen mandamus, ut omnino imposterum caveatis a concedendis dispensationibus præscriptarum promulgationum, idque sub pœna remotionis a munere, quemadmodum etiam ubi præscripta in præcitata lege, atque edicto minime servetis. = Ut demum præallata memorati articuli V. declaratio, atque ea, quam vobis nunc tribuimus facultas, cuicumque innotescat, exemplaria edicti ad vos hic annexa mittimus, ut ea a vobis subscripta tum in vestra, tum in feudalibus jurisdictionis majori vestro magistratui subjectis evulgari quamprimum curetis.

Mediolani die XV. Decembris MDCCLXXXV.

Sopransi.

JOSEPHUS II. Dei gratia electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniæ, Hungariæ, & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Mediolani, & Mantuæ &c. &c. &c.

GIOVANNI GIUSEPPE del S. R. I. Conte de WILZECK, Barone de Hultschein, e Gutzenland ec. ec., Gentiluomo di Camera, e Consigliere Intimo Attuale di Stato di S. M. I. R. A., Generale Sovrintendente, e Giudice Supremo delle Regie Poste, Commissario Plenipotenziario Imperiale in Italia, Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua presso il Governo Generale della Lombardia Austriaca, e suo Rappresentante in assenza del Serenissimo Arciduca Governatore.

XV. LE medesime prime Istanze avranno eziandio la cognizione delle cause matrimoniali, e l'uso delle facoltà attribuite in questa materia ai giudici civili dalla vigente sovrana costituzione sopra i matrimonj, pubblicata con editto 17 Settembre 1784; dovendo cessare dal giorno primo Maggio prossimo in avanti la delegazione privativa del Supremo Tribunale, portata dallo stesso editto: riservato, come per tutte le altre cause, alle istanze superiori il giudizio d'appellazione, e di revisione, non meno che la podestà correttiva a norma di quanto è disposto dal nuovo codice processuale.

Milano 11. Febbrajo 1786.

WILZECK.

V. Pecci. V. Biondi P. P.
Bovara.

DECRETO.

RELATIVAMENTE alle Dispense dall' obbligo della triplicata pubblicazione per i matrimonj, il Supremo Tribunale di Giustizia ha convenuto col sentimento di questo Tribunale, di doversi cioè esse regolarmente proporre in Aula piena; nei casi poi che possono meritare riguardo particolare per le loro circostanze restare bastantemente provveduto colla facoltà che compete al Capo del Regio Tribunale di Prima Istanza in conformità delle Istruzioni generali alli numeri 8. 16. 37. 38. e 40.

Si notifica tale determinazione al Regio Tribunale di prima Istanza per sua direzione.

Dal Regio Tribunale di Appello in Milano li 23 Giugno 1786.

Firmat. BIONDI.

Signat. Casanova Tegio Segretario.

Decreto.

Dal Regio Tribunale di Appello a quello di Prima Istanza relativo alle dispense della pubblicazione de' matrimonj.

Num. 874.

Presentato 24 Giugno 1786.

Si conservi nell'Archivio, e se ne dia copia agli Individui di questo Regio Tribunale.

Dal Regio Tribunale di Prima Istanza in Milano li 26 Giugno 1786.

Segnat. Verga.

DECRETO.

Sul dubbio proposto relativamente all' Editto matrimoniale 17 Settembre 1764, se nel caso di pericolo di vita, o di gravi offese nella persona di uno de' Conjugi, debba essere lecito al giudice accordare la provvisionale separazione di letto e mensa, non ostante il dissenso dell'altro Conjuge offensore, il Supremo Tribunale di Giustizia ha riconosciuta la ragionevolezza dei motivi, a cui venne appoggiata la distinzione proposta con unanime sentimento, tanto da questo Tribunale d'Appello, che da cotesto di prima Istanza nelle rispettive Consulte, tra la separazione provvisionale temporanea, che equivale ad una mera sospensione di convivenza, e la separazione assoluta, e perpetua; e però qualora il Giudice esaminate le circostanze, riconosca, che non siavi altro mezzo di provvedere alla salvezza del Conjuge reclamante, che solo quello della separazione, uniformandosi al sentimento d'ambedue i Tribunali suddetti, ha approvato, che possa il Giudice ordinarla, soltanto però nella via provvisionale.

Se ne rende inteso cotesto Regio Tribunale di Prima Istanza per propria direzione.

Dal R. Trib. d'Appello di Milano 19 Dicemb. 1786.

Firmat. BIONDI.

Segnat. Tieffen.

N. 8154.

Presentato 20 Dicembre 1786.

Si rimetta all'Archivio, datane copia agli Individui di questo R. Tribunale per loro direzione.

Dal Regio Tribunale di Prima Istanza in Milano li 22 Dicembre 1786.

Firmat. SPANNOCCHI.

Signat. Verga.

Ha dichiarata la R. I. Corte con lettera de' 4 corrente essere Sovrana intenzione di SUA MAESTA', che sia estesa anche alla Lombardia Austriaca la pratica usata nelle altre Provincie di Germania, ov'è attribuita alla Superiorità Politica la facoltà di accordare dispense dalle denunzie, o proclamazioni di matrimonio.

Quindi S. A. R. il Serenissimo Arciduca Governatore partecipa questa Sovrana Risoluzione col mezzo del Ministro Plemipotenziario al Supremo Tribunale di Giustizia, affinchè possa dare le disposizioni convenienti, onde a norma delle indicate massime i Tribunali, ed altri Giudici di Prima Istanza di Campagna si astengano d'ora in avanti dall'ammettere petizioni in questo particolare, salvi i casi contenziosi, che involgano discussione legale, dovendo essere in ogni altro caso esercitata tale facoltà dal Consiglio di Governo, e dalle Intendenze Politiche.

Ed affinchè il Pubblico ne sia istruito per direzione delle sue occorrenze, si è ordinato al Consiglio predetto di promulgarne la notizia con un pubblico avviso.

Milano 21 Gennajo 1787.

Firmat. il Conte DE WILZECK.

DECRETO.

La Regia Imperial Corte ha approvato il disposto dal Supremo Tribunale di Giustizia, acciò una causa di nullità di matrimonio, che intendevasi istituire avanti la Regia Pretura di Casal-Maggiore si dovesse introdurre avanti cotesto Regio Tribunale di Prima Istanza, meritando tali cause pel rapporto, che hanno coll'interesse pubblico di essere ritenute nella classe delle cause fiscali, ed ha altresì essa Regia Corte trovato opportuno, che tale dichiarazione venga diramata a tutte le giudicature forensi per loro norma, e direzione.

Si rende quindi inteso il Regio Tribunale di Prima Istanza per sua notizia, e direzione d'essere state avvertite tutte le Prime Istanze forensi, che non debbano immischiarsi nelle dette cause di nullità di matrimonio, ma indirizzare le parti ricorrenti al competente Tribunale Collegiale di Prima Istanza.

Dal Regio Tribunale d'Appello in Milano li 16 Dicembre 1788.

Firmat. SPANNOCCHI.

Segnat. Tieffen.

AVVISO.

Sulla rappresentanza di alcuni parrochi inoltrata al Supremo Tribunale di Giustizia, in cui esposero rimanere arenati varj matrimonj con grave sconcerto delle famiglie, perchè qualcuno de' parrocchiani abitanti nel Ducato di Milano, non avendo ancor compiti gli anni 25, trasferi-

sconsi sul Principato di Pavia a prender moglie, ove si prescrive l'accennata età per essere riputati maggiori, e quindi da que' parrochi vengono indirizzati a quella Regia Pretura per riportarne la dispensa dell età, e da essa poi sono rimandati, perchè si dirigano alla Pretusa, ossia loro giudice competente di prima istanza esistente in detto Ducato, ove non richiedendosi, che l'età d'anni 20 al compimento dell'età maggiore, sono pure rimandati senza alcuna provvidenza.

Esso Supremo Tribunale ritenendo, che rispetto alla sola abilità, o inabilità delle persone a far contratti debbansi attendere gli statuti, e le leggi del luogo, a cui le persone medesime per ragione del loro domicilio sono soggette, ha incaricato il Regio Tribunale d'Appello di pubblicare per istruzione del pubblico, e de' parrochi il presente avviso, con cui in conformità dell'ordinato dal medesimo Supremo Tribunale si notifica ad ogni ceto di persone, che quegli, ch'è domiciliato nel Ducato di Milano, ove l'età maggiore si compisce coll'anno ventesimo, si deve ritenere per maggiore al suddivisato effetto, tuttochè per accidente gli occorra di contrarre matrimonio sul Cremonese, o sul Pavese, ove richiedonsi venticinque anni per essere dichiarato maggiore.

Dal Regio Tribunale d' Appello in Milano li 9 Febbrajo 1790.

SPANNOCCHI.

Delfinoni.

1701. 23. Gennajo.

INCARICATO il Regio Consigliere Aulico Marchese de Rosaes dal Supremo Tribunale con Decreto de' 27 Ottobre p. p. a proporre nella Commistione Giudiziario-Politica il dubbio insorto al Regio Tribunale d' Appello di questa Città, e subordinato al Supremo con sua consulta degli 11 del passato Settembre, se venendo dichiarata la nullità di un matrimonio possa il Regio Fisco acquietarsi alla sentenaa della Prima Istanza; od abbia ad appellare, prese in maturo esame la Commissione questo punto, non che i motivi di tale dubbio accennati dal detto Tribunale.

Nascevano questi dal non ravvisarsi nella costituzione matrimoniale alcuna disposizione su tale particolare, come nemmeno nel Decreto del Supremo Tribunale importante la necessità, che simili cause si trattino in concorso del Regio Fisco.

Il Regio Tribunale di Appello credeva che potesse convenire l' appellazione sull'appoggio delle Canoniche disposizioni, e della Bolla Benedettina; onde in simili giudizj, i quali interessano la pubblica causa, non essendo impossibile che il Fisco, quantunque persuaso della nullità dichiarata dal Tribunale possa con esso lui equivocare, avessero le occorrenti quistioni a decidersi con due conformi.

La Commissione però riflettendo al duplice oggetto, per cui devonsi trattare simili cause in concorso del Regio Fisco, cioè riguardo alla pubblica causa, siccome in passato, e rapporto alla validità, o invalidità del contratto civile dipendentemente dalla costituzione matrimoniale, ha convenuto che simili quistioni debbano decidersi con due conformi, ed ha la medesima appuntato.

Che nelle cause matrimoniali qualora il Tribunale di Prima Istanza veda che la sentenza da esso pronunciata, con cui si dichiari la nullità di un matrimonio, è conforme all' istanza Fiscale, debba in tal caso deputare un curatore a difendere il matrimonio nel giudizio d' Appello, o vede che non è conforme, e allora il Fisco sarà esso tenuto appellare da detta sentenza.

Dovendo poi tanto il Fisco, quanto il curatore deputato progredire in tali cause ex officio, ha ritenuto la Commissione che debbano essere dal Tribunale esentati da tutte quelle spese, alle quali potessero soccombere.

DECRETO.

IN evasione del dubbio inoltrato da cotesto Regio Tribunale sul punto se le prime Istanze siano abilitate a supplire col loro assenso per un contratto di matrimonio alla mancanza del padre espatriato, e che non si sappia ove si trovi, il Supremo Tribunale di Giustizia uniformandosi al sentimento di questo di Appello ha dichiarato, che il giudice di Prima Istanza in caso di assenza, e dimora incerta del padre in qualche minore possa, assunte le più esatte informazioni, secondo le circostanze de' casi supplire, e dare l'assenso ai minori per contrarre matrimonio.

Tanto si partecipa al Regio Tribunale di Prima Istanza per norma del suo contegno tanto nel caso pratico che ha dato luogo a consultare, quanto in altri simili.

Dal Regio Tribunale di Appello in Milano li 24 Febbrajo 1791.

Firmat. SPANNOCCHI.

Segnat. Tieffen.

Dopo

Dopo che il Supremo coll' aver trasmesso al Regio Tribunale di Appello l'appuntamento preso dalla Commissione giudiziario-politica, e da entrambe le superiorità approvato, ha risolto il dubbio da esso Tribunale proposto intorno al modo, con cui devonsi ultimare le cause di nullità di matrimonio, ha il medesimo Tribunale nella consulta de' 12 corrente rilevato che l' espressione, colla quale fu concepita la parte dispositiva del detto appuntamento possa cagionare qualche intralcio; poichè ivi si dice, che qualora la sentenza del Tribunale di Prima Istanza, dalla quale vien dichiarato la nullità del matrimonio, fosse conforme all' assunto fiscale; *debba esso Tribunale in tal caso deputar un curatore* a difendere il matrimonio nel giudizio d' Appello; credendo il detto Tribunale che da tale espressione possa desumersi, che in Prima Istanza la causa di nullità si fosse potuta trattare in concorso del fisco istante senza l' assistenza di un curatore che ne sostenesse la validità, locchè suppone irregolare; quindi suggerisce potersi sostituire alle dette parole = *debba in tal caso deputare un curatore* = le seguenti *debba in tal caso incaricare il curatore già deputato ad introdurre la causa in Appello* =.

Dall' esame degli antecedenti ha rilevato il Supremo che il dubbio eccitato da codesto Tribunale nelle di lui consulte 11 Settembre, e 2 Ottobre dell' anno ultimo scorso faceva supporre già emanata la sentenza di Prima Istanza, e conseguentemente che fosse preceduto un giudizio nelle vie regolari istituito tra legittimi contradit-

dittoi, cioè tra due parti una istante per la nullità, l'altra per la validità del controverso matrimonio. Ciò posto, qualunque esser potesse l'intenzione del fisco citato in causa non era mestieri che in Prima Istanza venisse deputato un curatore per difendere la validità del matrimonio, rimanendo già il giudizio legalmente introdotto dietro l'istanze delle due parti principali tra esse contendenti.

Siccome però il dubbio nasceva nel supposto che una sentenza dichiaratoria della nullità fosse per avventura stata conforme all'assunto del fisco, nel qual caso poteva per mancanza di chi ne interponesse l'appellazione la detta prima, e unica sentenza passare in giudicato, così a tal inconveniente bastantemente resta provveduto coll'accennato appuntamento rimesso al Regio Tribunale d'Appello coll'ordine del giorno 2 corrente, per lo che il Supremo non crede necessario che vi si faccia alcuna variazione.

Milano 28 Marzo 1791.

Per S. M.

Dal Supremo Tribunale di Giustizia.

Firmat. = BIONDI =

Segnat. = Sopransi Segretario =

In calce = Regio Tribunale d'Appello di Milano.

DECRETO.

Fu inoltrata da questo Regio Tribunale consulta al Supremo sopra un dubbio insorto se venendo dichiarata la nullità di un matrimonio possa il Regio Fisco acquietarsi alla sentenza della Prima Istanza, od abbia ad appellare.

A risoluzione di tale dubbio il Supremo ha rimesso un appuntamento su tale oggetto preso dalla

dalla Commissione giudiziario-politica sotto li 23 gennajo prossimo passato.

Credette questo Regio Tribunale che il detto appuntamento esigesse qualche schiarimento relativamente alla espressione *debba esso Tribunale in tal caso deputare un Curatore*, e però con altra coesulta fece presenti i suoi rilievi allo stesso Supremo, da cui è pervenuto il correlativo riscontro con decreto 28 marzo 1791.

Per lume quindi, e direzione del Regio Tribunale di Prima Istanza alla evenienza de' casi, gli si rimette in copia concordata il succennato appuntamento della Commissione giudiziario-politica 23 gennajo 1791, non che il citato Superiore 28 marzo prossimo passato.

Dal Regio Tribunale di Appello in Milano li 5 Aprile 1791.

Firmat. SPANNOCCHI.

Segnat. Tieffen.

AVVISO.

Si rende noto al pubblico, che per l'avvenire le dispense dalle pubblicazioni in correlazione della cossituzione matrimoniale pubblicata coll'Editto 17 Settembre 1784 verranno in Provincia rilasciate da' Regj Pretori, compresi nelle Preture regie anto i distretti feudali, tanto attualmente, che abitualmente esistenti sotto la loro giurisdizione, e per gli abitanti della Città, e Sobborghi di Milano continuerà il Magistrato Politico Camerale a dare privativamente, e direttamente le dispense suddette.

Milano li 22 Aposto 1791.

DAL MAGISTRATO POLITICO CAMERALE

Daverio Consigliere.

Tamburini Segretario.

AVVISO.

Si rende noto al pubblico, che per l'avvenire le dispense dalle pubblicazioni, in correlazione della costituzione matrimoniale pubblicata coll'Editto 17 Settembre 1784, verranno in Provincia rilasciate dai regj pretori in qualità di delegati politici, compresi nelle Preture regie anche i distretti feudali, tanto attualmente, che abitualmente esistenti sotto la loro giurisdizione, e per gli abitanti della Città, e Sobborghi di Milano, Corpi Santi, e le Pievi di Bollate = Bruzzano = Cesano Boscone = Desio = S. Donato = S. Giuliano = Locate = Mezzate = Corte di Monza = Nerviano = Parabiago = Segrate = Settala = Seveso = e di Trenno, continuerà il Magistrato Politico Camerale a dare privatamente, e direttamente le dispense suddette.

Milano li 12. Novembre 1791.

DAL MAGISTRATO POLITICO CAMERALE

Daverio Consigliere.

Tamburini Segretario.

DECRETO.

Il Regio Tribunale d'Appello ha inoltrata la consulta di quello di Prima Istanza, nella quale si propone il dubbio, se a termini dell'Imperiale costituzione sopra li matrimonj uno giunto all'età maggiore, ma dichiarato incapace ad amministrare, debba, volendo contrarre matrimonio, riportare l'assenso del curatore, e l'approvazione

ne del giudice, come si prescrive dalla suddetta costituzioae per i minori; ed ha subordinato pure nello stesso tempo il proprio sentimento, cioè che debba adottarsi la massima che anche da quelli, che non furono ammessi alla libera amministrazione de' beni si possa validamente senza interposizione dell' autorità giudiziale, e senza l' assenso del curatore contrarre matrimonio.

In vista del come sopra consultato il Supremo Tribunale ha rescritto come siegue. „ Il Supremo ha convenuto col sentimento del Regio Tribunale d'Appello esposto nella sua consulta 20 „ Ottobre 1792 sul punto di massima relativamente al caso, che alcuno giunto all' età legittima, e dichiarato anche per editto incapace „ ad amministrare, volesse contrarre matrimonio, „ ritenuto che il disposto nel §. 54 delle istruzioni in materia di volontaria giurisdizione non „ è operativo rispetto al caso esemplificato, fuorchè in quanto riguarda i patti nuziali, come „ sono la confessione della dote, la costituzione „ della contraddote, ed altre simili obbligazioni „ cadenti sopra la sostanza dell'Amministrato ".

Quanto sopra anche in conformità di decreto dello stesso Supremo Tribunale si partecipa a quello di Prima Istanza per sua norma, e direzione, ed in evasione del come sopra proposto dubbio.

Dal Regio Tribunale d'Appello in Milano li 16 Maggio 1793.

Firmat. SPANNOCCHI.

Segnat. Borghese.

FRANCISCUS II. Dei gratia electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniæ, Hungariæ, & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Mediolani, & Mantuæ &c. &c. &c.

FERDINANDO Principe Reale di Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, e di Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale della Lombardia Austriaca.

SUA Maestà l'Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore avendo giudicato conveniente di togliere la differenza rispetto al termine della minor età, che nasce specialmente dalle diverse regole stabilite sul proposito dagli statuti municipali, ci ha fatto tenere il Cesareo Reale Dispaccio del tenore seguente:

L'Imperatore, e Re ec. ec. ec.

„ Nostro Dilettissimo Zio, Seronissimo Arci-
„ duca Ferdinando nostro Luogotenente Gover-
„ natore, e Capitano Generale della Lombardia
„ Austriaca. Ci è stato rassegnato dalla nostra
„ Giunta Aulica il rapporto del Supremo Tri-
„ bunale di Giustizia della nostra Lombardia ac-
„ compagnato da un foglio della conferenza Go-
„ vernativa, col quale lo stesso Tribunale ci ha
„ esposto il proprio sentimento sulla massima
„ diretta, acciocchè venga stabilito un termine
„ uniforme per tutta la Lombardia suddetta al
„ compimento della minor età, sul quale sono
„ discrepanti le disposizioni statutarie, e consue-
„ tudini delle rispettive Provincie. Abbiamo pre-
„ so in attenta considerazione tanto i voti esternati

„ nati dai singoli pubblici, stati senfiti sopra
„ questo articolo legislativo, come interessante
„ egualmente il bene pebblico, e privato delle
„ medesime provincie, e de' loro abitanti, quan-
„ to anche il parere della Giunta delegata in Mi-
„ lano per la rettificazione della legislezione giu-
„ diziaria civile; e così pure le riflessioni, che
„ sono occorse al Tribunale Supremo, alla con-
„ ferenza, ed alla Giunta Aulica nella discussio-
„ ne de' diversi rapporti politici, e giudiziarj,
„ influenti nella prescrizione del tempo, in cui
„ abbiano a cessare gli effetti derivanti dalla mi-
„ nor età, i quali, se da un canto sono diretti
„ al salutare, e necessario fine di tenere sotto-
„ poste alla vigilanza tutoria, e pubblica le per-
„ sone non ancor giunte a quella maturità, ed
„ esperienza, che richiede l'utile, e cauto ma-
„ neggio de' proprj interessi, ed affari, sono però
„ dall'altro inseparabili da que' vincoli, che cir-
„ coscrivono l'uso legittimo delle facoltà compe-
„ tenti ai privati secondo le leggi dello Stato,
„ e dalle quali dipende a più riguardi lo svilup-
„ po dell'industria, ed attività degli Individui.
„ E' manifesta per se medesima la convenienza
„ di una legge uniforme, trattandosi di provin-
„ cie, le quali oltre di essere collegate dall'ana-
„ logia del clima, e delle fisiche, e morali loro
„ circostanze, sono state anche sciolte da' prece-
„ denti sovrani rescritti dalle antiche leggi sta-
„ tutarie, che formavano ostativa ai rispettivi
„ matrimonj, alla facoltà di succedere, ed alla
„ scambievole partecipazione de' vantaggi nazio-
„ nali, e le quali trovandosi nella situazione di
„ ricevere scambievoli sussidj di famiglie, e d'in-

„ divi-

» dividui, hanno un bisogno di essere possibil-
» mente conformate nell' esercizio dei diritti ci-
» vili a scanso anche degli inconvenienti rappre-
» sentati dal Supremo Tribunale, e derivanti nel-
» la giudiziaria amministrazione dall' attuale dif-
» formità degli statuti locali in tale materia.
» Quindi è, che volendo noi temperare bensì
» l'estensione meno adattata all' odierno sistema
» delle cose nella maggior parte delle provincie,
» nelle quali, salvo l'uso delle particolari dispen-
» se, si osserva tuttavia il gius romano, che
» prefige il compimento di anni 25, per la sca-
» denza della minor età; ma provvedere altresì
» in vista anche de' ragionevoli motivi fatti pre-
» senti dalla pluralità dei pubblici, affinchè una
» soverchia limitazione di tempo all' esercizio
» della vigilanza tutoria, e curatoria non arrechi
» un maggior pregiudizio al ben essere delle fa-
» miglie, e dello Stato di quello, che sia di van-
» taggio sperabile dalla durata meno lunga d' un
» vincolo, che in ogni tempo è da tutte le na-
» zioni colte è stato riconosciuto salutare, ed in-
» dispensabile alla prospetità pubblica, e privata,
» siamo, dopo maturo riflesso, venuti nella de-
» terminazione di stabilire, come stabiliamo col-
» la presente carta, che tanto per il Ducato di
» Milano, quanto per quello di Mantova sarà,
» e s' intenderà dal giorno, in cui sarà promul-
» gata questa nostra legislativa risoluzione fissato
» il termine uniforme di anni ventiquattro com-
» piti alla scadenza della minor età per tutti gli
» effetti di ragione: al qual fine deroghiamo di
» certa scienza, e colla pienezza della Sovrana
» nostra autorità a qualsivoglia legge, disposizio-
» ne,

„ ne, e consuetudine, che possa fare in contra-
„ rio, volendo, ed ordinando, che la presente
„ legge debba servire di norma generale, e sta-
„ bile ne' casi relativi a' nostri tribunali, e giu-
„ dicenti, ed a chiunque ne spetterà l'osservanza:
„ fermi per altro in ordine alla concessione della
„ venia, o sia dispensa di età, ed alla dichiara-
„ zione della maggior età gli attuali regolamenti,
„ o quelli, che verranno da noi ulteriormente
„ stabiliti, ed ordinati in conseguenza della ret-
„ tificazione, che si sta preparando de' metodi
„ relativi all'esercizio della giurisdizione conten-
„ ziosa, e volontaria. Si compiacerà il Serenis-
„ simo Arciduca Governatore di notificare alla
„ conferenza Governativa, ed al Supremo Tri-
„ bunale di Giustizia questa disposizione per le
„ rispettive intimazioni, e pubblicazioni come,
„ ed ove sarà necessario, e regolare; e preghia-
„ mo Dio, che lo conservi per gran numero di
„ anni. Vienna 20 Giugno 1793. Cob-nzl Vidit =
„ Firmat. FRANCESCO = Per Sua Maestà l'Im-
„ peratore, e Re = Leopoldo Giuliani."

Ad effetto pertanto, che le sovrane determinazioni siano esattamente eseguite, e perchè non se ne possa da alcuno allegare ignoranza, ordiniamo, che vengano col presente Editto dedotte a pubblica notizia in tutte le città, e luoghi soliti della Lombardia Austriaca.

Dat. in Milano li 5 Agosto 1793.

FERDINANDO.

Il Conte de Wilzeck Vidit.

Bellati.

DECRETO.

Fasc. III. N. 687.

Il Proposto di S. Stefano di questa Città Don Gabriele Maria Nava in un di lui ricorso presentato al Supremo Tribunale eccitò il dubbio, se la nuova sovrana legge 20 p. p. giugno prescrivente il compimento dell'età maggiore agli anni 24 debba applicarsi anche a quelli, che intendono di contrarre matrimonio, li quali sono già arrivati all'età d'anni 20. prima del giorno 5 successivo Agosto, in cui fu detta legge pubblicata, e restò derogato alla precedente legge, che riteneva in questo Ducato per età maggiore quella dei detti anni 20.

Su tale dubbio il Supremo Tribunale ha chiesto il sentimento di questo Tribunale, il quale dopo avere preso in attenta considerazione l'affare consultò, che la mentovata nuova legge 20 giugno 1793 anche per i contratti matrimoniali non risguarda coloro, che al tempo della pubblicazione della stessa 5 detto agosto avevan già compito l'anno ventesimo.

Ed essendo convenuto il prelodato Supremo Tribunale nell'egual parere, venne questo stesso Tribunale incaricato di rendere inteso di tale risoluzione il suddetto Proposto per mezzo di cotesto Regio Tribunale di Prima Istanza.

In adempimento pertanto del superiore incarico si partecipa la stessa risoluzione al Tribunale di Prima Istanza, perchè ne passi la notizia al sunnominato Proposto Nava ad evasione del da lui proposto dubbio.

Dal

Dal Regio Tribunale d' Appello in Milano gli 8 Ottobre 1793.

Firmat. = SPANNOCCHI.

Segnat. = Borghese.

A tergo = N. 27502. Presento 9 Ottobre 1793.

All'Archivio, datane previa copia agl' Individui di questo Regio Tribunale, 11 Ottobre 1793.

AVVISO

A TUTTE LE REGIE PRIME ISTANZE.

CON Cesareo Reale Dispaccio del giorno 30 Settembre 1794 al §. X. Sua Maestà I. R. A. ha ordinato come siegue: „ Le Regie Costituzioni „ relative al contratto civile di matrimonio, ed „ all' esercizio della Podestà Giudiziaria devono „ restare ferme, salva in rapporto al primo og- „ getto la modificazione in ordine alle Dispense „ ordinata dall Imperatore LEOPOLDO II. di glo- „ riosa memoria per gli Stati Austriaci di Ger- „ mania, mediante l'Aulico Decreto, di cui fac- „ ciamo rimettere copia alla Conferenza per la „ corrispondente esecuzione anche nella Lombar- „ dia Austriaca ".

L' Aulico Decseto pot, di cui parla il succennato Cesareo Reale Dispaccio, e che porta la data del giorno 6 Settembre 1791 è del tenor seguente:

„ S. M. si è degnata di risolvere, che debbano „ stare ferme inalterabilmente nella loro sostanza „ le veglianti leggi sopra gli affari matrimoniali; „ soltanto nei casi particolari, ove le Parti per

„ un

» un impulso di propria coscienza desiderano di
» sposarsi, avendo però ripugnanza di rivelare
» le loro circostanze alla Podestà Politica per ot-
» tenere dalla medesima la dispensa, e rivolgen-
» dosi perciò alla Podestà Ecclesiastica per l'oc-
» corrente assistenza, sarà libero al Vescovo coll'
» attestazione del caso di coscienza a lui manife-
» stato di chiedere senza nominare la Persona
» alla Politica Podestà la concessione della Dis-
» pensa, che dovrà sempre essere accordata su
» tale testimonianza del Vescovo, essendo S. M.
» nella fiducia, che i Vescovi non presteranno
» mai la mano a mal fondate Dispense dalla leg-
» ge. In maniera consimile poi dovranno conte-
» nersi i Vescovi anche ne' casi, ne' quali le Parti
» si rivolgeranno all' Ecclesiastica Superiorità per
» ottenere Dispensa da qualche impedimento oc-
» culto, di modo che i Vescovi anche in questi
» casi non potranno accordare la Dispensa di pro-
» pria autorità, ma dovranno riportarla dal Go-
» verno Politico nel sopra spiegato modo ".

La suddetta Superiore Determinazione anche in esecuzione di Decreto del Supremo Tribunale di Giustizia si comunica a tutte le Regie Prime Istanze, perchè serva alle medesime d'intelligenza, e di regola ne' contingibili casi, onde la stessa ottenga il corrispondente adempimento.

Dal Regio Tribunale d' Appello in Milano li 29 Novembre 1794.

SPANNOCCHI.

Borghese.

INDICE.

Considerazioni sopra l'Imperiale Regia Costituzione matrimoniale *pag.* 3
Costituzione matrimoniale pubblicata in Milano con Editto 17 Settembre 1784 „ 75
Editto 9 Novembre pubblicante il Dispaccio 18 Ottobre 1781 per le Dispense di Canonico impedimento „ 97
Editto 22 Giugno 1785 pubblicante il Dispaccio Cesareo-Reale 17 Maggio 1785 di risoluzione e dichiarazione di alcuni articoli sopra la Costituzione matrimoniale. „ 100
Avviso del Reale Governo 15 Dicembre 1785 abilitante il Senato a delegare il Podestà di Milano, ed i rispettivi Regj Giusdicenti delle altre Città e Terre di questo Stato ad accordare l'approvazione de' contratti di matrimonio ai minori privi di padre ed avo paterno, „ 106
Lettera del Senato 15 Dicembre 1785 alli Giusdicenti concedente la facoltà di accordare l'approvazione ai contratti di matrimonio de' minori privi di padre ed avo paterno. „ 107
Paragrafo 15 dell'editto di volontaria giurisdizione 11 Febbrajo 1786 portante la facoltà della cognizione delle cause matrimoniali ai Giudici civili. „ 109
Decreto del Regio Tribunale d'Appello 23 Giugno 1786 perchè le petizioni alle dispense de' matrimonj debbano proporsi in aula piena ec. „ 112
Decreto del Regio Tribunale d'Appello 19 Dicem-

cembre 1786 dichiarante che il Giudice possa ordinare la provvisionale separazione di letto e mensa de' conjugi, non ostante il dissenso del conjuge offensore *pag.* 111

Lettera 21 Gennajo 1787 di S. E. il Ministro Plenipotenziario Sig. Conte di Wilzeck che partecipa al Supremo Tribunale di Giustizia la Sovrana risoluzione della facoltà alla Superiorità Politica di accordare le dispense dalle denunzie, o proclamazioni di matrimonio „ 112

Decreto del Regio Tribunale d'Appello in Milano de' 16 Dicembre 1788 che le Prime Istanze Forensi non debbano immischiarsi nelle cause di nullità di matrimonio, ma indirizzarsi le parti ricorrenti al Tribunale Collegiale di Prima Istanza „ 113

Avviso del Regio Tribunale d'Appello in Milano 9 Febbrajo 1790 dichiarante che quegli che è domiciliato nel Ducato di Milano, ove l'età maggiore si compisce coll' anno ventesimo si deve ritenere per maggiore anche occorrendogli di contrarre matrimonio sul Cremonese o sul Pavese, ove richieggonsi venticinque anni per essere dichiarato maggiore „ 113

Dichiarazione della Commissione Giudiziario-Politica 23 Gennajo 1791 risolvente il dubbio insorto al Regio Tribunale d'Appello se venendo dichiarata la nullità di un matrimonio possa il Regio Fisco acquietarsi alla Sentenza del Regio Tribunale di Prima Istanza, od abbia ad appellare „ 115

Decreto del Regio Tribunale d'Appello in Milano de' 24 Febbrajo 1791 abilitante il Giudice di Prima Istanza, in caso di assenza e dimora incerta del padre di qualche minore, a da-

a dare l'assenso ai minori per contrarre matrimonio „ 116
Dichiarazione della Commissione Giudiziario-Politica de' 28 Marzo 1791 relativa alla suddetta dichiarazione 23 Gennajo 1791 = debba esso Tribunale in tal caso deputare un Curatore pag. 117
Decreto del Regio Tribunale d'Appello in Milano de' 5 Aprile 1791 che rimette al Regio Tribunale di Prima Istanza le predette dichiarazioni 28 Gennajo e 28 Marzo 1791 per sua direzione „ 118
Avviso del Magistrato Politico Camerale de' 22 Agosto 1791 notificante che le dispense alle pubblicazioni di matrimonio verranno in Provincia rilasciate dai Regi Pretori anche per i Distretti Feudali, e per gli abitanti della Città e Sobborghi di Milano continuerà a rilasciarle il Magistrato Politico-Camerale „ 119
Avviso del Magistrato Politico-Camerale 12 Novembre 1791 nominante i Distretti di alcune Pievi che dovranno dirigersi al suddetto Magistrato per ottenere le dispense delle pubblicazioni matrimoniali „ 120
Decreto del Regio Tribunale d'Appello in Milano 16 Maggio 1793 sul dubbio se uno di età maggiore ma non abilitato all'amministrazione della propria sostanza possa contrarre matrimonio senza l'assenso del Giudice o del Curatore „ 120
Editto 5 Agosto 1793 che pubblica il Dispaccio Cesareo Reale 20 Giugno 1793 determinante tanto per gli abitanti nel Ducato di Milano, quanto in quello di Mantova il termine di anni 24 compiti alla tendenza della minor età per tutti gli effetti di ragione „ 122

Decreto del Regio Tribunale d'Appello in Milano degli 8 Ottobre 1793 sul dubbio se l'anzidetto Editto prescrivente il compimento dell'età maggiore agli anni 24 debba applicarsi anche a quelli già arrivati agli anni 20 prima della pubblicazione dell'editto . . . . . „ 126

Avviso del Regio Tribunale d'Appello 29 Novembre 1794 portante il Dispaccio 6 Settembre 1791 che dichiara accordata la facoltà ai Vescovi di chiedere alla politica podestà le dispense alle pubblicazioni senza nominare la persona ricorrente . . . . . „ 127

VAI 1532103

180
B3
49